



Documento di seduta

A8-0170/2018

14.5.2018

RELAZIONE

sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
(2016/2018(INI))

Commissione giuridica
Commissione per gli affari costituzionali

Relatori: Pavel Svoboda, Richard Corbett

(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 55 del regolamento)

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	27
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE.....	32
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	37
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....	42
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	48
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	54
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO	58
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	60
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	61

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (2016/2018(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato dell'Unione europea (TUE),
- visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹ ("il nuovo AII"),
- visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 20 ottobre 2010² (l'"accordo quadro del 2010"),
- visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 16 dicembre 2003³ ("l'AII del 2003"),
- visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini di una codificazione ufficiale dei testi legislativi⁴,
- visto l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria⁵,
- visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi⁶,
- vista la dichiarazione comune del 13 giugno 2007 sulle modalità pratiche della procedura di codecisione⁷,
- vista la dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi⁸,
- vista la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2017⁹,
- vista la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2018-2019¹⁰,
- viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione del 18 marzo 2014 (causa sui biocidi), del 16 luglio 2015 (causa sul meccanismo di reciprocità dei visti), del 17

¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

² GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

³ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

⁴ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

⁵ GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

⁶ GU C 77 del 28.3.2002, pag.1.

⁷ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

⁸ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 15.

⁹ GU C 484 del 24.12.2016, pag. 7.

¹⁰ GU C 446 del 29.12.2017, pag. 1.

- marzo 2016 (causa sull'atto delegato relativo all'MCE), del 14 giugno 2016 (causa relativa alla Tanzania) e del 24 giugno 2016 (causa relativa alle isole Maurizio)¹,
- vista la sua decisione del 13 dicembre 2016 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento²,
 - vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive³,
 - vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle priorità strategiche per il programma di lavoro della Commissione per il 2017⁴,
 - vista la sua decisione del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea⁵,
 - vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sulla revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del "test PMI"⁶,
 - vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁷,
 - vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità ("Legiferare meglio" – 19a relazione riguardante l'anno 2011)⁸,
 - vista la sua risoluzione del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità⁹,
 - vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente¹⁰,

¹ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, *Commissione europea contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, causa C-427/12, EU:C:2014:170; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015, *Commissione europea contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, causa C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499; sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2016, *Parlamento europeo contro Commissione europea*, causa C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016, *Parlamento europeo contro Consiglio*, causa C-263/14, ECLI:EU:C:2016:435; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2016, *Parlamento europeo contro Consiglio*, causa C-658/11, ECLI:EU:C:2014:2025.

² Testi approvati, P8_TA(2016)0484.

³ Testi approvati, P8_TA(2016)0104.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2016)0312.

⁵ Testi approvati, P8_TA(2016)0081.

⁶ GU C 289 del 9.8.2016, pag. 53.

⁷ GU C 285 del 29.8.2017, pag. 11.

⁸ GU C 93 del 24.3.2017, pag. 14.

⁹ GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 117.

¹⁰ GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 87.

- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti¹,
 - vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo "Completare il programma "Legiferare meglio": soluzioni migliori per conseguire risultati migliori" (COM(2017)0651),
 - visto l'articolo 294 TFUE sulla procedura di codecisione,
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo "Overview of the Union's Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens" (Panoramica degli sforzi dell'Unione per semplificare e ridurre gli oneri normativi) (SWD(2017)0675),
 - vista la comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2016 intitolata "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C(2016)8600),
 - vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Legiferare meglio: risultati migliori per un'Unione più forte" (COM(2016)0615),
 - vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 dal titolo "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE" (COM(2015)0215),
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 7 luglio 2017, intitolato "Better regulation guidelines" (orientamenti per legiferare meglio) (SWD(2017)0350),
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali a norma dell'articolo 55 del regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le petizioni (A8-0170/2018),
- A. considerando che il nuovo AII è entrato in vigore il giorno della sua firma, il 13 aprile 2016;
- B. considerando che, in occasione dell'adozione del nuovo AII, il Parlamento e la Commissione hanno formulato una dichiarazione in cui hanno affermato che il nuovo accordo rispecchia "l'equilibrio tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e le loro rispettive competenze previste nei trattati" e "non pregiudica l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la

¹ GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 31.

Commissione europea"¹;

- C. considerando che, al fine di applicare le disposizioni del nuovo AII sulla programmazione interistituzionale, il Parlamento ha proceduto alla revisione del proprio regolamento, tra le altre cose, al fine di definire i processi interni per la negoziazione e l'adozione di conclusioni comuni in materia di programmazione pluriennale e di dichiarazioni comuni sulla programmazione interistituzionale annuale;
- D. considerando che, nel contesto della programmazione interistituzionale annuale, le tre istituzioni hanno concordato due dichiarazioni comuni sulle priorità legislative dell'UE per il 2017 e il 2018–2019 rispettivamente;
- E. considerando che, contrariamente all'accordo interistituzionale del 2003, il nuovo AII non prevede più un quadro giuridico per il ricorso a metodi alternativi di regolamentazione, quali la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, e di conseguenza non vi è alcun riferimento a tali metodi;
- F. considerando che il punto 13 del nuovo AII impone alla Commissione di procedere a consultazioni quanto più ampie possibili nel processo relativo alla valutazione d'impatto; che, analogamente, il punto 19 del nuovo AII prevede che la Commissione, prima di adottare una proposta, e non dopo, conduca consultazioni pubbliche in maniera aperta e trasparente, facendo in modo che le modalità e le scadenze di dette consultazioni permettano una partecipazione quanto più ampia possibile e non limitata a interessi particolari e ai relativi lobbisti;
- G. considerando che nel luglio 2017 la Commissione ha riveduto i suoi orientamenti per legiferare meglio al fine di spiegare meglio e valorizzare i collegamenti tra le varie fasi del processo di elaborazione delle politiche in seno alla Commissione, in sostituzione dei precedenti orientamenti a sé stanti, che affrontavano separatamente la valutazione d'impatto, la valutazione e l'attuazione, e al fine di includere nuovi orientamenti sulla programmazione e la consultazione delle parti interessate;
- H. considerando che, a norma del punto 16 del nuovo AII, la Commissione può, di sua iniziativa o su invito del Parlamento o del Consiglio, integrare la propria valutazione d'impatto o dare avvio ad altri lavori di analisi che ritenga necessari;
- I. considerando che il nuovo AII prende atto della sostituzione dell'ex comitato per la valutazione d'impatto con il comitato per il controllo normativo della Commissione; che quest'ultimo svolge, tra l'altro, un controllo obiettivo sulla qualità delle valutazioni d'impatto della Commissione; che, affinché un'iniziativa accompagnata da una valutazione d'impatto, sia presentata per l'adozione da parte della Commissione, è necessario un parere positivo del comitato; che, in caso di parere negativo, il progetto di relazione deve essere riesaminato e ripresentato al comitato e, in caso di un secondo parere negativo, è necessaria una decisione politica affinché l'iniziativa proceda ulteriormente; che il parere del comitato è reso pubblico sul sito Internet della Commissione contemporaneamente alla relazione relativa all'iniziativa in questione e, in

¹ Cfr. allegato II della decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (Testi approvati, P8_TA(2016)0081).

caso di valutazioni d'impatto, una volta che la Commissione ha adottato la relativa iniziativa politica¹;

- J. considerando che all'inizio del 2017 il comitato per il controllo normativo ha completato l'assunzione del proprio personale, di cui tre membri non provenienti dalle istituzioni dell'UE; che, nel 2016, il comitato ha esaminato 60 distinte valutazioni d'impatto, di cui 25 (42 %) hanno ricevuto una prima valutazione negativa, che ne ha comportato la revisione e la nuova presentazione al comitato; che tutte le valutazioni di impatto riviste ricevute dal comitato tranne una hanno ricevuto una valutazione complessiva positiva; che il comitato ha scambiato informazioni con i servizi del Parlamento in merito alle migliori prassi e alle metodologie relative alle valutazioni d'impatto;
- K. considerando che a norma del punto 25 del nuovo AII, se è prevista una modifica della base giuridica che comporti il passaggio dalla procedura legislativa ordinaria a una procedura legislativa speciale o a una procedura non legislativa, le tre istituzioni procedono a uno scambio di opinioni sulla questione; che il Parlamento europeo ha modificato il proprio regolamento per dare attuazione a tale disposizione; che non è ancora stato necessario applicare tale disposizione;
- L. considerando che al punto 27 del nuovo AII si afferma che le tre istituzioni riconoscono la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona e, in particolare, la necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo (PRC); che la Commissione ha proposto detto allineamento nel dicembre 2016¹; che il Parlamento e il Consiglio stanno attualmente esaminando la proposta in modo molto dettagliato;
- M. considerando che al nuovo AII è stata allegata una nuova versione della convenzione d'intesa sugli atti delegati e le relative formule standard; che a norma del punto 28 del nuovo AII, le tre istituzioni avviano i negoziati senza indebiti ritardi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al fine di integrare tale Convenzione d'intesa sugli atti delegati prevedendo criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE; che, dopo lunghi lavori preparatori, tali negoziati sono finalmente iniziati nel settembre 2017;
- N. considerando che al punto 29 del nuovo AII le tre istituzioni si sono impegnate a istituire, al più tardi entro la fine del 2017, un registro funzionale comune degli atti delegati contenente informazioni ben strutturate e di facile uso, allo scopo di rafforzare la trasparenza, favorire la pianificazione e permettere la tracciabilità di tutte le varie fasi del ciclo di vita degli atti delegati; che il registro è ora stato istituito ed è diventato operativo nel dicembre 2017;
- O. considerando che il punto 32 dell'AII stabilisce che "la Commissione svolge il ruolo di facilitatore trattando in ugual modo i due rami dell'autorità legislativa, nel pieno rispetto dei ruoli che i trattati hanno attribuito alle tre istituzioni";

¹ Articolo 6, paragrafo 2, della decisione del presidente della Commissione europea del 19 maggio 2015 sull'istituzione di un comitato per il controllo normativo indipendente (C(2015)3263).

¹ Cfr. COM(2016)0798 e COM(2016)0799.

- P. considerando che, a norma del punto 34 del nuovo AII, il Parlamento e il Consiglio, in qualità di co-legislatori, hanno sottolineato l'importanza di mantenersi in stretto contatto già prima che si svolgano i negoziati interistituzionali, in modo da acquisire una migliore comprensione reciproca delle rispettive posizioni e hanno convenuto che, a tal fine, agevoleranno lo scambio reciproco di opinioni e di informazioni, anche invitando rappresentanti delle altre istituzioni a scambi informali di opinioni su base regolare; che tali disposizioni non hanno dato adito a nuove procedure o strutture specifiche; che, sebbene i contatti tra le istituzioni si siano intensificati nel quadro della dichiarazione comune sulle priorità legislative, l'esperienza delle commissioni suggerisce che non esiste un approccio sistematico per facilitare tale scambio reciproco di opinioni e che resta difficile ottenere le informazioni e osservazioni del Consiglio sulle questioni sollevate al suo interno dagli Stati membri; che il Parlamento europeo ritiene tale situazione particolarmente insoddisfacente;
- Q. considerando che, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza del processo legislativo, il Parlamento ha rivisto il suo regolamento in modo da adattare le sue norme sui negoziati interistituzionali durante la procedura legislativa ordinaria, sulla base delle disposizioni introdotte nel 2012; che, sebbene tutti i mandati negoziali del Parlamento siano pubblici, lo stesso non vale per i mandati del Consiglio; che il Parlamento europeo ritiene tale situazione particolarmente insoddisfacente;
- R. considerando che al punto 39 del nuovo AII, allo scopo di favorire la tracciabilità delle varie fasi dell'iter legislativo, le tre istituzioni si sono impegnate a individuare, entro il 31 dicembre 2016, modalità per sviluppare ulteriormente piattaforme e strumenti a tal fine, nell'ottica di costituire una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi; che tale banca dati congiunta finora non è stata creata;
- S. considerando che al punto 40 del nuovo AII, relativo alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali, le tre istituzioni si sono impegnate a riunirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo AII al fine di negoziare migliori disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni nel quadro dei trattati, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea; che tali negoziati sono iniziati nel novembre 2016 e sono ancora in corso;
- T. considerando che la cooperazione in ambito normativo è diventata uno strumento fondamentale negli accordi commerciali internazionali, su un percorso verso il dialogo normativo e la coerenza tra partner commerciali; che la Commissione è tenuta, nell'ambito di tale processo, a rimanere fedele ai principi di equità e parità di condizioni per tutti i soggetti interessati e a garantire la massima trasparenza nel processo decisionale;
- U. considerando che al punto 46 del nuovo AII le tre istituzioni confermano il loro impegno a usare la tecnica legislativa della rifusione, per la modifica della legislazione vigente, con maggiore frequenza e nel pieno rispetto dell'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹;

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag.1.

- V. considerando che, a norma del punto 48 del nuovo AII, quale contributo al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione si impegna a presentare ogni anno una panoramica - che includa un'indagine annuale sugli oneri - dei risultati degli sforzi dell'Unione volti a semplificare la legislazione, evitare l'eccesso di regolamentazione e ridurre gli oneri amministrativi; che i risultati della prima indagine annuale sugli oneri sono stati presentati il 24 ottobre 2017 nel quadro del programma di lavoro della Commissione per il 2018;
- W. considerando che l'indagine annuale sugli oneri rappresenta una straordinaria opportunità per identificare e monitorare i risultati degli sforzi dell'UE volti a evitare la regolamentazione eccessiva e a ridurre gli oneri amministrativi; che tale indagine rappresenta un'eccellente opportunità di dimostrare il valore aggiunto della normativa dell'UE e garantire trasparenza ai cittadini dell'UE;
- X. considerando che il nuovo accordo AII invoca una collaborazione interistituzionale allo scopo di semplificare la legislazione vigente dell'Unione ed evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi a carico di cittadini, amministrazioni e imprese; che, in relazione agli accordi commerciali internazionali, il Parlamento evidenzia che tali obiettivi non dovrebbero tradursi in un indebolimento delle norme in materia di protezione dell'ambiente, sanità pubblica, salute dei lavoratori, sicurezza, delle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro o dei diritti dei consumatori;
- Y. considerando che, a norma del punto 50 del nuovo AII, le tre istituzioni provvedono al monitoraggio congiunto e periodico dell'attuazione del nuovo AII, a livello politico attraverso discussioni annuali, nonché a livello tecnico in seno al Gruppo di coordinamento interistituzionale; che il monitoraggio a livello politico include regolari discussioni in seno alla Conferenza dei presidenti di commissione e alla riunione annuale di valutazione ad alto livello; che, inoltre, sono stati definiti meccanismi di monitoraggio specifici nel contesto delle dichiarazioni comuni sulle priorità legislative dell'UE per il 2017, 2018 e 2019 rispettivamente; che, inoltre, l'esperienza acquisita dalle commissioni finora rappresenta uno strumento prezioso per valutare l'attuazione del nuovo AII; che la commissione giuridica ha una competenza specifica per il miglioramento del processo legislativo e la semplificazione del diritto dell'Unione;

Impegni e obiettivi comuni

1. ritiene che il nuovo AII sia un esercizio interistituzionale volto a migliorare la qualità della legislazione dell'Unione; ricorda che, in molti casi, la legislazione dell'UE armonizza o sostituisce le varie normative nei 28 Stati membri, rendendo i mercati nazionali reciprocamente ed equamente accessibili e riducendo nel complesso i costi amministrativi, al fine di realizzare un mercato interno pienamente funzionante;
2. si compiace dei progressi conseguiti e l'esperienza maturata nel primo anno e mezzo di applicazione del nuovo AII e incoraggia le istituzioni a intraprendere ulteriori sforzi per attuare pienamente l'accordo, in particolare per quanto riguarda le negoziazioni interistituzionali sui criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE, l'allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo (PRC), i negoziati interistituzionali sulle disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni per quanto riguarda la

negoziazione e la conclusione di accordi internazionali e l'istituzione di una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi;

- ricorda che il nuovo AII è inteso a sviluppare una relazione più aperta e trasparente tra le tre istituzioni al fine di garantire una legislazione di qualità nell'interesse dei cittadini dell'UE; ritiene che, sebbene sia citato solamente ai punti 9 e 32 in relazione ad ambiti specifici trattati dal nuovo AII, il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dovrebbe essere rispettato nell'intero ciclo legislativo, in quanto uno dei principi sanciti all'articolo 13 TUE;

Programmazione

- accoglie con favore l'accordo delle tre istituzioni di rafforzare la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE tramite una procedura più strutturata con un calendario preciso; rileva con soddisfazione che il primo esercizio di programmazione annuale interistituzionale nel quadro del nuovo AII ha visto la partecipazione attiva delle tre istituzioni che ha portato alla dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2017, con 59 proposte legislative chiave identificate come priorità per il 2017 e, a seguito di una dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2018-2019, 31 proposte legislative chiave identificate come priorità fino al termine dell'attuale legislatura; accoglie con particolare favore, in questo contesto, la partecipazione attiva del Consiglio e confida che essa continuerà in futuro, anche per quanto riguarda la programmazione pluriennale per il nuovo mandato; ritiene, tuttavia, che il trattamento prioritario per taluni fascicoli legislativi concordati nelle dichiarazioni comuni non dovrebbe essere utilizzato per esercitare indebite pressioni sui colegislatori e che non dovrebbe essere attribuita priorità alla rapidità a scapito della qualità legislativa; ritiene importante valutare in che modo sono applicate le attuali pratiche e norme per l'approvazione delle dichiarazioni comuni e se possono essere apportati alcuni miglioramenti al regolamento del Parlamento per quanto concerne i negoziati sulla programmazione interistituzionale, ad esempio rafforzare il mandato conferito al Presidente dai gruppi politici;
- ritiene della massima importanza che le commissioni parlamentari siano pienamente consultate durante il processo di preparazione e di attuazione della dichiarazione comune;
- sottolinea che il nuovo AII non pregiudica gli impegni comuni concordati tra il Parlamento e la Commissione nell'accordo quadro del 2010; ricorda, in particolare, che gli accordi riguardanti il calendario per il programma di lavoro della Commissione di cui all'allegato 4 dell'accordo quadro del 2010 devono essere rispettati in sede di attuazione dei punti da 6 a 11 del nuovo AII;
- ritiene che la Commissione, al momento della presentazione del suo programma di lavoro, dovrebbe indicare, oltre agli elementi di cui al punto 8 del nuovo AII, in che modo la prevista legislazione sia giustificabile alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e specificarne il valore aggiunto europeo;
- accoglie con favore la creazione della task force della Commissione per la sussidiarietà

e la proporzionalità e per "Fare meno in modo più efficiente", che deve operare di concerto con l'AII per aumentare la fiducia dei cittadini, i quali considerano il principio di sussidiarietà un aspetto fondamentale del processo democratico;

9. invita la Commissione a presentare programmi di lavoro più inclusivi, più dettagliati e più affidabili; chiede, in particolare, che i programmi di lavoro della Commissione indichino chiaramente la natura giuridica di ciascuna proposta con calendari precisi e realistici; invita la Commissione a garantire che le proposte legislative future — in particolare i principali pacchetti legislativi — giungano ben prima della fine dell'attuale legislatura, dando così il tempo sufficiente ai colegislatori per esercitare appieno le proprie prerogative;
10. incoraggia l'elaborazione di una legislazione efficiente orientata allo sviluppo della tutela dell'occupazione e della competitività europea, che presti particolare attenzione alle piccole e medie imprese in tutti i settori dell'economia;
11. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia risposto alle richieste del Parlamento in merito a proposte di atti dell'Unione a norma dell'articolo 225 TFUE, per la maggior parte entro il termine di tre mesi previsto al punto 10 del nuovo AII; sottolinea, tuttavia, che la Commissione ha omesso di adottare comunicazioni specifiche come previsto in tale disposizione; invita la Commissione ad adottare tali comunicazioni, al fine di garantire completa trasparenza e fornire una risposta politica alle richieste formulate dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni, tenendo debitamente conto delle analisi pertinenti del Parlamento europeo relative al valore aggiunto europeo e ai costi della non Europa;
12. sottolinea l'importanza di una cooperazione trasparente e leale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, che dovrebbe in pratica consistere in un reale impegno da parte della Commissione a coinvolgere il Parlamento e il Consiglio, allo stesso livello, nel quadro dell'attuazione delle sue disposizioni in tema di programmazione e rammenta alla Commissione l'obbligo di rispondere prontamente alle relazioni di iniziativa legislative e non legislative; deplora il fatto che diverse relazioni di iniziativa siano rimaste senza risposta e invita la Commissione a fornire ai colegislatori, entro tre mesi, le ragioni che hanno determinato il ritiro di un testo, come pure una risposta motivata alle richieste di proposte legislative o non legislative;
13. ritiene che la soppressione di tutti i riferimenti all'uso di metodi alternativi di regolamentazione nel nuovo AII non pregiudichi la posizione del Parlamento secondo cui gli strumenti normativi non vincolanti dovrebbero essere adottati solamente con la massima cautela e su una base debitamente giustificata, senza pregiudicare la certezza del diritto e la chiarezza delle norme in vigore, e previa consultazione del Parlamento¹; è altresì preoccupato che la mancanza di chiari limiti per l'uso di strumenti non vincolanti potrebbe anche incoraggiare il ricorso ad essi, senza alcuna garanzia che il Parlamento sia in grado di svolgere la sua funzione di controllo;
14. invita il Consiglio e la Commissione a riconoscere che i metodi di regolamentazione

¹ Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 su "Legiferare meglio" – 15a relazione annuale della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (GU C 308E del 20.10.2011, pag. 66), paragrafo 47.

alternativi, purché strettamente necessari, dovrebbero essere inclusi nei documenti di programmazione pluriennale e annuale, in modo da consentire la corretta identificazione e il controllo da parte dei legislatori;

Strumenti per legiferare meglio

15. sottolinea che le valutazioni d'impatto possono fornire informazioni ma non devono mai sostituire le decisioni politiche o causare indebiti ritardi nel processo legislativo; sottolinea che, nel corso dell'intero processo legislativo e in tutte le valutazioni d'impatto dell'atto legislativo proposto, occorre prestare particolare attenzione ai potenziali effetti su coloro che hanno meno opportunità di esporre le loro preoccupazioni ai responsabili politici, tra cui le PMI, la società civile, i sindacati e altri soggetti che non beneficiano di un facile accesso alle istituzioni; ritiene che le valutazioni d'impatto debbano prestare pari attenzione alla valutazione, in particolare, delle conseguenze sociali, sanitarie e ambientali, e che occorra valutare l'impatto sui diritti fondamentali dei cittadini e sulla parità tra donne e uomini;
16. ricorda che le PMI rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell'UE, generano il 58 % del fatturato dell'Unione e sono responsabili dei due terzi dell'occupazione totale nel settore privato; rammenta, inoltre, che nello Small Business Act la Commissione si è impegnata ad applicare il principio "Pensare anzitutto in piccolo" all'elaborazione delle sue politiche e che ciò include il test PMI per valutare l'impatto della futura normativa e delle future iniziative amministrative sulle piccole e medie imprese¹; ricorda che, nella sua decisione del 9 marzo 2016 sul nuovo AII, il Parlamento ha affermato che la formulazione del nuovo AII non impegna sufficientemente le tre istituzioni a includere un test PMI e un test di competitività nelle loro valutazioni d'impatto²; sottolinea l'importanza di tener conto attentamente dell'impatto sulla competitività e sull'innovazione nonché delle esigenze delle PMI in tutte le fasi del ciclo legislativo e si compiace che gli orientamenti per legiferare meglio della Commissione prevedano che i potenziali effetti sulle PMI e sulla competitività debbano, ove opportuno, essere presi in considerazione e segnalati sistematicamente in tutte le valutazioni d'impatto; osserva che spesso i test PMI mancano di qualità e coerenza nell'applicazione; invita la Commissione a valutare come sia possibile tenere maggiormente conto dell'impatto sulle PMI e intende seguire da vicino tale questione negli anni a venire;
17. esorta la Commissione, nel quadro dell'iniziativa "Legiferare meglio", a valutare meglio le conseguenze sociali e ambientali delle sue politiche nonché il loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini, tenendo presente anche il costo della mancata legiferazione a livello europeo e il fatto che le analisi costi-benefici sono solo uno dei molti criteri;
18. ribadisce la propria richiesta relativa all'inclusione obbligatoria in tutte le valutazioni d'impatto di un'analisi equilibrata delle conseguenze economiche, sociali, ambientali e

¹ Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2014 sulla revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del "test PMI" (GU C 289 del 9.8.2016, pag. 53), paragrafo 16.

² Cfr. la decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (Testi approvati, P8_TA(2016)0081), paragrafo 4.

sanitarie a medio e lungo termine;

19. invita la Commissione ad avvalersi delle valutazioni d'impatto e delle valutazioni ex post per analizzare la compatibilità di iniziative, proposte o strumenti legislativi esistenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché il loro impatto, rispettivamente, sull'avanzamento e sull'attuazione di questi obiettivi;
20. ricorda che l'idea di un gruppo tecnico indipendente ad hoc supplementare contenuta nella proposta iniziale della Commissione relativa al nuovo AII non è stata portata avanti nel corso dei negoziati; sottolinea che l'obiettivo della creazione di tale gruppo era di accrescere l'indipendenza, la trasparenza e l'obiettività delle valutazioni d'impatto; ricorda che al punto 15 del nuovo AII si conviene che il Parlamento europeo e il Consiglio, laddove lo ritengano opportuno e necessario, effettuano valutazioni d'impatto in relazione alle modifiche sostanziali che hanno apportato alla proposta della Commissione e che si rendono urgentemente necessarie per una decisione informata e fondata; ricorda alle commissioni l'importanza di avvalersi di tale strumento, ove necessario;
21. accoglie con favore il riferimento nel nuovo AII all'inclusione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nell'ambito delle valutazioni d'impatto; sottolinea, a tale proposito, che le valutazioni d'impatto dovrebbero sempre includere una valutazione approfondita e rigorosa della conformità di una proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità nonché specificare il suo valore aggiunto europeo;
22. osserva che un numero significativo di proposte della Commissione non sono state accompagnate da valutazioni d'impatto e che le commissioni hanno espresso preoccupazione per il fatto che la qualità e il livello di dettaglio delle valutazioni d'impatto variano dall'esauritivo al piuttosto superficiale; evidenzia che durante la prima fase di applicazione del nuovo AII, 20 delle 59 proposte della Commissione figuranti nella dichiarazione comune del 2017 non erano accompagnate da valutazioni d'impatto; ricorda a tale proposito che, sebbene sia in ogni caso previsto che le iniziative che si prevede abbiano un impatto sociale, economico o ambientale significativo siano accompagnate da una valutazione d'impatto, il punto 13 dell'AII stabilisce altresì che le iniziative incluse nel programma di lavoro della Commissione o nella dichiarazione comune debbano essere sempre accompagnate da una valutazione d'impatto;
23. si compiace del fatto che l'AII preveda che, al momento di definire il programma legislativo, si debba tenere conto del "valore aggiunto europeo" di ogni azione dell'Unione proposta, come pure del "costo della non-Europa" in caso di assenza di azione a livello di Unione; sottolinea che il costo della non-Europa potrebbe essere stimato a 1 750 miliardi di euro l'anno, ossia al 12 % del PIL dell'UE (2016); rende onore al lavoro svolto in tal senso dalla direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo dei servizi di ricerca parlamentare (EPRS);
24. invita la Commissione a chiarire ulteriormente in che modo intenda valutare il costo della non Europa, compresi anche i costi per produttori, consumatori, lavoratori, amministrazioni e l'ambiente, dovuto alla mancanza di una normativa armonizzata a livello di UE e al fatto che norme nazionali divergenti comportano costi aggiuntivi e rendono meno efficaci le politiche, come indicato ai punti 10 e 12 del nuovo AII; evidenzia che tale valutazione non dovrebbe essere effettuata solo in caso di clausole di

temporaneità, verso la fine di un programma o quando è prevista un'abrogazione, ma se ne dovrebbe tenere conto anche nei casi in cui l'azione o la legislazione a livello di UE non sono ancora in atto o sono in fase di revisione;

25. ricorda che il precedente comitato per la valutazione d'impatto è stato sostituito dal nuovo comitato per il controllo normativo, rafforzando in tal modo l'indipendenza del comitato; ribadisce che l'indipendenza, la trasparenza e l'obiettività del comitato per il controllo normativo e le sue attività devono essere salvaguardate e che i membri del comitato non dovrebbero soggetti a controllo politico¹; evidenzia che la Commissione dovrebbe garantire che tutti i pareri del comitato, compresi quelli negativi, siano resi pubblici e accessibili contemporaneamente alla pubblicazione delle pertinenti valutazioni d'impatto; chiede una valutazione dei risultati conseguiti dal comitato per il controllo normativo nell'assolvimento della sua funzione di supervisione e di prestazione di consulenze obiettive sulle valutazioni d'impatto;
26. sottolinea che la Direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo del Parlamento, istituita in seno alla sua amministrazione, assiste le commissioni parlamentari e offre loro una serie di servizi, per i quali devono essere disponibili risorse sufficienti onde garantire che i deputati e le commissioni ricevano la migliore assistenza possibile; prende atto con soddisfazione del fatto che la Conferenza dei presidenti di commissione ha adottato una versione aggiornata del manuale sulla valutazione d'impatto – Orientamenti per le commissioni il 12 settembre 2017;
27. invita tutte le sue commissioni a rivedere sistematicamente le valutazioni d'impatto della Commissione nonché la valutazione d'impatto ex-ante del Parlamento europeo il prima possibile, nell'ambito del processo legislativo.
28. ricorda che a norma del punto 14 del nuovo AII, all'atto dell'esame delle proposte legislative della Commissione, il Parlamento tiene pienamente conto delle valutazioni d'impatto della Commissione; ricorda, in tale contesto, che le commissioni parlamentari possono invitare la Commissione a presentare la sua valutazione d'impatto e l'opzione politica prescelta in occasione di una riunione della commissione al completo, e invita le commissioni ad avvalersi con maggiore regolarità di tale possibilità, come pure della possibilità di assistere a una presentazione dell'esame iniziale della valutazione d'impatto della Commissione a cura dei servizi del Parlamento; sottolinea, tuttavia, che ciò non deve condurre a una limitazione dei margini di manovra a disposizione dei colegislatori;
29. accoglie favorevolmente la possibilità che la Commissione integri le proprie valutazioni d'impatto nel corso del processo legislativo; ritiene che il punto 16 del nuovo AII debba essere interpretato nel senso che, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione dovrebbe di norma fornire prontamente tali valutazioni d'impatto complementari;
30. sottolinea l'importanza di una consultazione e di un coinvolgimento tempestivi, pubblici e trasparenti delle parti interessate, che prevedano un tempo sufficiente a ottenere risposte significative; considera fondamentale il fatto che le consultazioni pubbliche

¹ Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2014, sopraccitata, paragrafo 12. Cfr. la decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016, sopraccitata, paragrafo 6.

siano condotte dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali durante la fase preparatoria;

31. rileva che, conformemente al punto 17 del nuovo AII "Legiferare meglio", "spetta a ciascuna delle tre istituzioni stabilire come organizzare i propri lavori di valutazione d'impatto, ivi compresi le risorse organizzative interne e il controllo della qualità";
32. accoglie con favore il fatto che al punto 17 del nuovo AII le tre istituzioni si siano impegnate a procedere allo scambio di informazioni sulle migliori prassi e metodologie relative alle valutazioni d'impatto; è del parere che dovrebbe essere inclusa anche la condivisione dei dati grezzi alla base della valutazione d'impatto della Commissione, ove possibile e in particolare ogniqualvolta il Parlamento decida di integrare la valutazione d'impatto della Commissione con il proprio lavoro; incoraggia, a tal fine, i servizi delle tre istituzioni a cooperare nella maggior misura possibile, anche per quanto riguarda le sessioni di formazione congiunte in materia di metodologie della valutazione d'impatto, al fine di realizzare, tra l'altro, una futura metodologia interistituzionale comune;
33. sottolinea l'importanza, conformemente al punto 18 del nuovo AII, del fatto che "[l]a valutazione d'impatto iniziale della Commissione e gli eventuali lavori supplementari in materia condotti dalle istituzioni nel corso dell'iter legislativo" siano resi pubblici entro la fine dell'iter legislativo, onde assicurare la trasparenza nei confronti dei cittadini e delle parti interessate;
34. ribadisce la propria posizione secondo cui i soggetti interessati, compresi i sindacati e la società civile, dovrebbero poter fornire un efficace contributo al processo di valutazione d'impatto il prima possibile nella fase di consultazione e incoraggia, a tal fine, la Commissione a fare un uso più sistematico delle tabelle di marcia e valutazioni d'impatto iniziali nonché a pubblicarle in tempo utile all'inizio del processo di valutazione d'impatto;
35. accoglie favorevolmente l'impegno assunto dalla Commissione di procedere, prima di adottare una proposta, a un'ampia consultazione e di incoraggiare, in particolare, la partecipazione diretta delle PMI, della società civile e di altri utenti finali alle consultazioni; rileva con soddisfazione che gli orientamenti rivisti per legiferare meglio della Commissione vanno in tale direzione;
36. pone l'accento sulle nuove disposizioni per le consultazioni del pubblico e delle parti interessate, che dovrebbero essere uno strumento importante sia nella fase preparatoria che in tutto l'arco dell'iter legislativo;
37. esorta vivamente la Commissione a rispettare i termini obbligatori stabiliti per le relazioni di attuazione e il riesame delle direttive e dei regolamenti;
38. sottolinea l'importanza della valutazione ex post della legislazione esistente, in conformità del principio "in primo luogo la valutazione", e raccomanda che, ove possibile, essa assuma la forma di una valutazione d'impatto ex post in cui si applica la stessa metodologia utilizzata per le valutazioni d'impatto ex ante relative allo stesso atto legislativo, in modo da consentire una migliore valutazione dei risultati di quest'ultimo;
39. si compiace del punto 22 del nuovo AII nel quale, per sostenere il processo di

valutazione della legislazione vigente, le tre istituzioni convengono di prevedere nella legislazione, ove opportuno, prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri; prende atto delle sfide connesse alla raccolta dei dati negli Stati membri per quanto riguarda l'efficacia della legislazione, e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in tal senso;

40. accoglie con favore il punto 23 del nuovo AII, nel quale le tre istituzioni convengono di prendere sistematicamente in considerazione l'uso di clausole di riesame nella legislazione; invita la Commissione a includere clausole di riesame nelle sue proposte ove opportuno e, in caso contrario, a indicare i motivi per cui si discosta da tale regola generale;

Strumenti legislativi

41. accoglie con favore gli impegni assunti dalla Commissione per quanto riguarda la portata della relazione che accompagna ciascuna delle sue proposte; esprime particolare soddisfazione per il fatto che la Commissione giustificherà altresì le misure proposte con riferimento ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di una valutazione e di una giustificazione approfondita e incisiva per quanto riguarda la conformità a tali principi e il valore aggiunto europeo della misura proposta;
42. osserva che è necessario che vi sia coerenza tra la relazione e la valutazione d'impatto relative alla stessa proposta; invita pertanto la Commissione ad assicurare tale coerenza e, qualora si discosti dalle conclusioni della valutazione d'impatto, a spiegare la scelta effettuata;
43. richiama l'attenzione sul fatto che al punto 25 del nuovo AII la Commissione si impegna solamente a "tenere in debito conto la differenza di natura ed effetti tra regolamenti e direttive"; ribadisce la sua richiesta, sulla falsariga della relazione Monti, di ricorrere maggiormente ai regolamenti nelle proposte legislative¹, conformemente ai requisiti giuridici stabiliti dai trattati per quanto riguarda il loro utilizzo al fine di garantire la coerenza, la semplicità e la certezza del diritto in tutta l'Unione;
44. accoglie favorevolmente l'impegno delle tre istituzioni a procedere a uno scambio di opinioni sulle modifiche della base giuridica, come indicato al punto 25 del nuovo AII; evidenzia il ruolo e le competenze della sua commissione giuridica nel verificare le basi giuridiche²; ricorda la posizione del Parlamento, che intende opporsi a qualsiasi tentativo di compromettere i poteri legislativi del Parlamento europeo attraverso indebite modifiche della base giuridica; invita il Consiglio a rispettare appieno il suo impegno di proseguire il dialogo con il Parlamento in caso di disaccordo in merito alla base giuridica proposta, specialmente nell'ambito di fascicoli politicamente sensibili;

¹ Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente, paragrafo 5.

² Cfr il regolamento del Parlamento europeo, allegato V, punto XVI.1.

45. pone l'accento sul fatto che la scelta della base giuridica di una proposta della Commissione dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi soggetti a controllo giurisdizionale; sottolinea tuttavia il diritto del Parlamento europeo, nella sua veste di colegislatore, di proporre modifiche alle basi giuridiche, sulla base della sua interpretazione dei trattati;

Atti delegati e atti di esecuzione

46. sottolinea l'importanza del principio sancito al punto 26 del nuovo AII e ribadisce che spetta al legislatore decidere, nei limiti dei trattati e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, se e in che misura fare ricorso ad atti delegati o ad atti di esecuzione¹;
47. rileva che la delega di potere alla Commissione non è solo una questione tecnica ma può anche implicare questioni di sensibilità politica che rivestono un'importanza considerevole per i cittadini, i consumatori e le imprese dell'UE;
48. accoglie con favore lo sforzo della Commissione di rispettare il termine di cui al punto 27 del nuovo AII per proporre l'allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla PRC; osserva inoltre che, di norma, tutti i casi in precedenza trattati con la PRC dovrebbero ora essere allineati all'articolo 290 TFUE e quindi convertiti in atti delegati²;
49. avverte che l'inclusione dell'obbligo per la Commissione di ricorrere sistematicamente agli esperti degli Stati membri nell'ambito della preparazione di atti delegati non dovrebbe rendere la relativa procedura molto simile, se non identica, a quella stabilita per la preparazione degli atti di esecuzione, in particolare per quanto riguarda le prerogative procedurali conferite a tali esperti; ritiene che ciò potrebbe altresì cancellare le differenze tra i due tipi di atti, in misura tale da comportare, di fatto, un rilancio del meccanismo di "comitatologia" precedente al trattato di Lisbona;
50. esprime insoddisfazione per il fatto che, nonostante le concessioni fatte dal Parlamento, il Consiglio sia ancora molto restio ad accettare gli atti delegati quando i criteri di cui all'articolo 290 TFUE sono soddisfatti; ricorda che, come sancito al considerando 7, il nuovo AII dovrebbe agevolare i negoziati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e migliorare l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE; fa notare che in diversi fascicoli legislativi il Consiglio ha comunque insistito sul conferimento delle competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE o sull'inserimento di tutti gli elementi in abstracto ammissibili ai fini della delega di potere o del conferimento di competenze di esecuzione nell'atto di base stesso; esprime delusione per il fatto che, in tali casi, la Commissione non abbia difeso le sue proposte originarie;
51. è molto preoccupato del fatto che il Consiglio tenti quasi sistematicamente di sostituire gli atti delegati con atti di esecuzione; trova particolarmente inaccettabile che il Consiglio stia cercando di ricorrere all'allineamento post-Lisbona per sostituire la PRC

¹ Cfr. la risoluzione del Parlamento del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, sopraccitata, considerando D.

² Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, sopraccitata, paragrafo 6.

con atti di esecuzione anziché con atti delegati;

52. si compiace dell'avvio dei negoziati interistituzionali di cui al punto 28 del nuovo AII; conferma la propria posizione in merito ai criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE, quale indicata nella risoluzione del 25 febbraio 2014¹; ritiene che essi dovrebbero costituire la base per tali negoziati;
53. ricorda che elementi politicamente significativi, quali elenchi o registri di prodotti o sostanze dell'Unione, dovrebbero rimanere parte integrante di un atto di base – se del caso sotto forma di allegati – e dovrebbero pertanto essere modificati solo mediante atti delegati; sottolinea che, nell'interesse della certezza giuridica, occorre evitare la creazione di elenchi a sé stanti;
54. ritiene che i criteri per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE debbano tenere conto delle sentenze della Corte di giustizia, ad esempio quelle emesse nella causa "Biocidi", nella causa concernente l'atto delegato relativo al Meccanismo per collegare l'Europa e nella causa relativa al meccanismo di reciprocità dei visti²;
55. accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione, qualora siano necessarie cognizioni più ampie in una fase precoce dell'elaborazione di un progetto di atto di esecuzione, a rivolgersi a gruppi di esperti, consultare specifici portatori di interesse ed effettuare consultazioni pubbliche, a seconda dei casi; ritiene che, una volta avviato un simile processo di consultazione, il Parlamento dovrebbe essere debitamente informato;
56. prende atto con soddisfazione del fatto che la Commissione, al punto 28 del nuovo AII, abbia convenuto di garantire al Parlamento e al Consiglio un accesso paritario a tutte le informazioni sugli atti delegati e di esecuzione, cosicché riceveranno tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri; si compiace del fatto che gli esperti del Parlamento e del Consiglio avranno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione cui sono invitati gli esperti degli Stati membri e che riguardano la preparazione di atti delegati; invita la Commissione a rispettare tale impegno in modo effettivo e coerente; osserva che tale accesso è già migliorato;
57. sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione informale durante la fase preparatoria degli atti delegati e degli atti di esecuzione; mette in guardia contro il pericolo di perdere di vista l'intenzione dei colegislatori, quale espressa nell'atto legislativo e nel contesto delle sue finalità, in sede di preparazione degli atti delegati e degli atti di esecuzione; evidenzia l'importanza del registro degli atti delegati, ormai operativo;
58. deplora il fatto che, in diversi casi, la Commissione ritenga che le misure di livello 2 proposte dalle tre autorità per i servizi finanziari (ESAME, ABE e EIOPA) siano adottate senza modifiche, il che riduce il tempo di esame a disposizione del Parlamento quando vengono apportate importanti o molteplici modifiche;

¹ Ibidem, paragrafo 1.

² Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, *Commissione europea contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, sopraccitata; sentenza della Corte del 17 marzo 2016, *Parlamento europeo contro Commissione europea*, sopraccitata; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016, *Parlamento europeo contro Consiglio*, sopraccitata.

59. elogia i rapidi progressi compiuti a livello interistituzionale per l'istituzione di un registro funzionale comune degli atti delegati e accoglie con favore il suo avvio ufficiale il 12 dicembre 2017;
60. attende con impazienza di utilizzare un registro funzionale degli atti delegati che sia ben strutturato e di facile utilizzo, pubblicato il 12 dicembre 2017 e richiesto dal Parlamento;
61. rileva che un miglioramento delle procedure legislative a livello UE, con una cooperazione tempestiva e più profonda a livello interistituzionale, può portare a un'applicazione del diritto UE più coerente e armonizzata;

Trasparenza e coordinamento dell'iter legislativo

62. accoglie favorevolmente il fatto che, a norma del punto 32 del nuovo AII, il Parlamento e il Consiglio, in quanto colegislatori, esercitino i loro poteri in condizioni di parità e che la Commissione debba svolgere il ruolo di facilitatore trattando in ugual modo i due rami dell'autorità legislativa; ricorda che tale principio è già sancito dal trattato di Lisbona; chiede pertanto alla Commissione di mettere a disposizione e, laddove possibile, rendere pubblici simultaneamente ai due legislatori tutti i documenti relativi alle proposte legislative, compresi i documenti informali;
63. deplora il fatto che i punti 33 e 34 del nuovo AII non abbiano ancora portato a un miglioramento del flusso di informazioni provenienti dal Consiglio, in particolare giacché sembra esserci una generale mancanza di informazioni sulle questioni sollevate dagli Stati membri in seno al Consiglio e non vi è alcun approccio sistematico volto a facilitare lo scambio reciproco di opinioni e di informazioni; rileva con preoccupazione che il flusso di informazioni solitamente varia molto da una presidenza all'altra, come pure tra i servizi del Segretariato generale del Consiglio; sottolinea l'asimmetria nell'accesso alle informazioni tra i colegislatori, dal momento che il Consiglio può partecipare alle riunioni delle commissioni del Parlamento, mentre i rappresentanti di quest'ultimo non sono invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio; ritiene, pertanto, che sia auspicabile un approccio coerente e trasparente; suggerisce che, di norma, tutte le riunioni del Consiglio dovrebbero essere pubbliche, così come avviene in seno al Parlamento;
64. chiede che i punti 33 e 34 del nuovo AII siano pienamente attuati; chiede al Consiglio, in particolare, che gli ordini del giorno, i documenti di lavoro e le proposte della presidenza presentati dai gruppi di lavoro e dal comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper) siano trasmessi al Parlamento in modo regolare e strutturato, onde consentire un pari livello di informazione tra i colegislatori; ritiene che i punti 33 e 34 del nuovo AII debbano essere interpretati nel senso che, oltre agli scambi di opinioni informali, il Parlamento può essere invitato a inviare un rappresentante alle riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio e del Coreper;
65. sottolinea che, ai sensi rispettivamente dei punti 35 e 36 del nuovo AII, la sincronizzazione e l'accelerazione dell'iter legislativo possono essere perseguite solamente garantendo il pieno rispetto delle prerogative di ogni istituzione; ritiene

pertanto che la sincronizzazione o l'accelerazione non possano in nessun caso comportare l'imposizione di un calendario al Parlamento da parte di altre istituzioni;

66. esorta a intensificare gli sforzi volti a costituire la banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi di cui al punto 39 del nuovo AII; ricorda che tale banca dati dovrebbe includere informazioni su tutte le fasi dell'iter legislativo onde favorirne la tracciabilità; suggerisce che siano altresì incluse informazioni sul processo relativo alle valutazioni d'impatto;
67. ricorda alle tre istituzioni dell'UE che sono necessari ulteriori progressi nella costituzione di una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi;
68. propone che il Consiglio incontri il Parlamento almeno una volta durante la procedura di consultazione per consentire al Parlamento di presentare e illustrare le motivazioni degli emendamenti approvati e al Consiglio di precisare la sua posizione in merito a ciascuno di essi; propone, in ogni caso, che il Consiglio fornisca una risposta scritta;
69. suggerisce che il Parlamento svolga uno studio quantitativo dell'efficacia della procedura di consultazione;
70. esorta la Commissione a rispettare il calendario stabilito nel regolamento sulle autorità europee di vigilanza per decidere se approvare, modificare o non approvare i progetti di norme tecniche e, come minimo, a informare ufficialmente i colegislatori con ampio anticipo se, in via eccezionale, non è in grado di rispettare tale calendario, indicandone i motivi; sottolinea che di recente la Commissione non ha seguito tale pratica in numerosi casi; ricorda alla Commissione che le procedure attraverso le quali il Parlamento dichiara di non opporsi a un atto non sono concepite per compensare ritardi imputabili alla Commissione e che tali procedure influiscono in maniera significativa sul tempo a disposizione del Parlamento per esercitare i suoi diritti di controllo;
71. si compiace dell'avvio dei negoziati interistituzionali di cui al punto 40 del nuovo AII nel novembre 2016; rileva con rammarico che, dopo oltre un anno di discussioni, due cicli di negoziati a livello politico e numerose riunioni a livello tecnico, non sia stato ancora raggiunto un accordo nonostante una giurisprudenza chiara e consolidata;
72. si compiace delle note informative fornite per iscritto dalla Commissione in vista delle conferenze internazionali nonché delle note informative orali divulgate quotidianamente dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione durante tali conferenze;
73. si rammarica del fatto che al Parlamento non sia consentito partecipare, in qualità di osservatore, alle riunioni di coordinamento dell'UE durante le conferenze internazionali;
74. invita le tre istituzioni dell'UE a concludere tempestivamente i negoziati volti a migliorare le disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione delle informazioni avviati nel novembre 2016 conformemente al punto 40 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";
75. rammenta al Consiglio e alla Commissione che le disposizioni pratiche in relazione agli accordi internazionali devono essere conformi ai trattati, in particolare all'articolo 218,

paragrafo 10, TFUE, e tenere conto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, come quelle emesse nelle cause concernenti la Tanzania e le isole Maurizio¹;

76. invita le altre istituzioni a rispettare i trattati e i regolamenti e ad osservare la pertinente giurisprudenza onde assicurare che il Parlamento:
- a. sia immediatamente informato, in modo completo e accurato durante l'intero ciclo di vita degli accordi internazionali, in maniera proattiva, strutturata e razionale, senza pregiudicare la posizione negoziale dell'Unione, e sia dotato del tempo sufficiente per esprimere i propri punti di vista in tutte le fasi, affinché siano tenuti in considerazione nella maggior misura possibile;
 - b. sia accuratamente informato e coinvolto nella fase di attuazione degli accordi, segnatamente per quanto riguarda le decisioni adottate dagli organismi istituiti da tali accordi, e abbia la possibilità di esercitare appieno i propri diritti di colegislatore laddove influiscano sulla legislazione dell'UE;
 - c. sia informato in modo proattivo sulla posizione della Commissione nei forum internazionali, come l'OMC, l'UNCTAD, l'OCSE, l'UNDP, la FAO e l'UNHRC;
77. reputa essenziale rispettare sul piano orizzontale la prassi consolidata di attendere l'approvazione del Parlamento prima di applicare in via provvisoria le disposizioni in materia di commercio e investimenti contenute in accordi politicamente importanti, come ha dichiarato anche il commissario Malmström nell'audizione del 29 settembre 2014; invita il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a continuare a estendere tale prassi a tutti gli accordi internazionali;
78. osserva che il Parlamento è pronto ad adire nuovamente la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire che i suoi diritti siano rispettati qualora nel prossimo futuro non siano conseguiti progressi significativi nei negoziati relativi al punto 40 del nuovo AII;
79. rileva che ciascuna istituzione dovrebbe essere consapevole del fatto che la responsabilità che le compete in quanto legislatore non si esaurisce una volta conclusi gli accordi internazionali; sottolinea la necessità di un attento monitoraggio dell'attuazione e degli sforzi in atto per garantire che gli accordi raggiungano i loro obiettivi; invita le istituzioni ad applicare le migliori prassi e un approccio collaborativo anche nelle fasi di attuazione e valutazione degli accordi internazionali;
80. osserva che le valutazioni d'impatto comprensive di un'analisi della situazione dei diritti umani possono costituire uno strumento importante nella negoziazione di accordi commerciali e di investimento, contribuendo a far sì che le parti rispettino i loro obblighi in materia di diritti umani, e ricorda il carattere vincolante di accordi quali il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
81. invita la Commissione e il Consiglio a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri, quale derivante dal parere della Corte di giustizia dell'Unione europea n. 2/15 del 16 maggio 2017, per quanto riguarda

¹ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016, *Parlamento europeo/Consiglio*, sopraccitata; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2016, *Parlamento europeo/Consiglio*, sopraccitata.

l'adozione delle direttive di negoziato, i negoziati e la base giuridica delle proposte da firmare e concludere, e in particolare la firma e la conclusione di accordi commerciali internazionali da parte del Consiglio;

82. invita i rappresentanti europei a prestare particolare attenzione alla coerenza tra le norme e le prescrizioni internazionali e la legislazione adottata e vincolante dell'UE;
83. chiede alla Commissione di divulgare i documenti che illustrano la sua posizione in seno alle organizzazioni internazionali che definiscono norme in campo finanziario, monetario e regolamentare, in particolare il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; chiede che il Parlamento sia pienamente informato in tutte le fasi dell'elaborazione di norme internazionali suscettibili di avere un impatto sul diritto dell'Unione;
84. chiede l'istituzione e la formalizzazione di un dialogo finanziario in merito all'adozione e alla coerenza delle posizioni europee in vista dei principali negoziati internazionali, in conformità della risoluzione adottata dal Parlamento sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione; sottolinea che, sulla base di linee guida dettagliate, che potrebbero essere integrate da risoluzioni di orientamento proattivo, tali posizioni dovrebbero essere discusse e rese note ex ante e dovrebbe essere garantito un follow-up, mentre la Commissione dovrebbe riferire periodicamente sull'applicazione di tali linee guida;
85. ricorda la sua posizione, approvata il 15 marzo 2018, sull'ubicazione della sede dell'Agenzia europea per i medicinali, nella quale il Parlamento esprimeva rammarico per il fatto che il suo ruolo e i suoi diritti di colegislatore su un piano di parità con il Consiglio non erano stati presi in debita considerazione;
86. riconosce il mandato approvato dal Coreper il 6 dicembre 2017 che ha avallato la posizione del Consiglio sulla proposta della Commissione di un registro per la trasparenza obbligatorio; invita tutte le parti a ultimare i negoziati in uno spirito di proficua cooperazione al fine di migliorare la trasparenza dell'iter legislativo;

Attuazione e applicazione della legislazione dell'Unione

87. sottolinea l'importanza del principio di cui al punto 43 del nuovo AII, nel quale si afferma che, se in fase di recepimento delle direttive nel diritto nazionale gli Stati membri decidono di aggiungere elementi che non sono collegati in alcun modo alla legislazione dell'Unione in questione, tali aggiunte dovrebbero essere rese identificabili tramite l'atto o gli atti di recepimento, oppure tramite i documenti connessi; osserva che tale informazione è spesso ancora assente; invita la Commissione e gli Stati membri ad agire in modo congiunto e coerente per far fronte alla mancanza di trasparenza e ad altri problemi legati alla sovraregolamentazione ("gold plating")¹;
88. ritiene che, in sede di attuazione e di recepimento degli atti dell'UE, sia necessario

¹ Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sulla 28ª relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2010) (GU C 419 del 16.12.2015, pag. 73), paragrafo 7.

distinguere nettamente tra casi di sovraregolamentazione, in cui gli Stati membri introducono obblighi amministrativi supplementari non correlati alla legislazione dell'UE, e la definizione di norme più rigorose che vanno oltre le norme minime applicabili in tutta l'UE per quanto concerne la tutela dell'ambiente e dei consumatori, l'assistenza sanitaria e la sicurezza alimentare;

89. è dell'opinione che, al fine di ridurre i problemi connessi alla sovraregolamentazione, le tre istituzioni dovrebbero impegnarsi ad adottare una legislazione dell'UE che sia chiara, facilmente recepibile e che abbia un valore aggiunto europeo specifico; ricorda che, benché sia opportuno evitare ulteriori oneri amministrativi inutili, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o adottare misure più ambiziose e di introdurre norme sociali, ambientali e in materia di tutela dei consumatori più elevate laddove il diritto dell'Unione definisca soltanto norme minime;
90. chiede agli Stati membri di astenersi il più possibile dal creare obblighi amministrativi supplementari in sede di recepimento della legislazione dell'UE e, in conformità al punto 43 dell'accordo interistituzionale, di rendere tali aggiunte identificabili nell'atto di recepimento o nei documenti connessi;
91. ricorda che, a norma del punto 44 del nuovo AII, gli Stati membri sono invitati a cooperare con la Commissione nella raccolta delle informazioni e dei dati necessari per monitorare e valutare l'attuazione del diritto dell'Unione; invita pertanto gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare i propri impegni, anche fornendo tavole di concordanza contenenti informazioni chiare e precise sulle misure nazionali di recepimento delle direttive nel loro ordinamento giuridico nazionale, conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, nonché alla dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi;
92. sostiene che l'impegno assunto dalla Commissione a norma del punto 45 del nuovo AII dovrebbe essere interpretato nel senso che, nel dovuto rispetto delle norme di riservatezza, l'accesso del Parlamento alle informazioni riguardanti le procedure di pre-infrazione e infrazione sarà notevolmente migliorato; ribadisce, in tale contesto, le richieste da tempo inoltrate alla Commissione per quanto riguarda i dati cui il Parlamento ha il diritto di accedere¹;
93. ribadisce il suo apprezzamento per il meccanismo di risoluzione dei problemi EU Pilot, che rappresenta un modo più informale ma cionondimeno efficace di garantire il rispetto del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri²; è contrario all'intenzione annunciata dalla Commissione di avviare sistematicamente le procedure di infrazione senza più ricorrere a tale meccanismo³;
94. rammenta che i commissari sono tenuti a rispettare le prerogative legislative dei

¹ Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla 29ª relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011) (testi approvati, P7_TA(2014)0051), paragrafi 21 e 22.

² Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014 (testi approvati, P8_TA(2016)0385), paragrafo 16.

³ Cfr. la comunicazione della Commissione dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", sopraccitata, pag. 5.

deputati al Parlamento europeo; è del parere che essi debbano fornire al Parlamento tutti gli studi indipendenti sulla base dei quali hanno adottato le loro decisioni, rendendo nel contempo pubblici quelli che confutano le loro conclusioni;

95. deplora che non tutte le traduzioni delle proposte legislative siano disponibili simultaneamente, il che comporta ritardi per il processo legislativo;
96. sottolinea che, all'atto dell'applicazione, un'efficace legislazione UE deve mirare a garantire che le procedure da essa stabilite rispondano all'obiettivo sotteso dell'atto legislativo stesso e in particolare all'obiettivo finale della tutela dell'ambiente quando si tratti di garantire un elevato livello di protezione ambientale;
97. riconosce l'importanza dell'opera svolta dalla commissione per le petizioni nel valutare la qualità dell'attività legislativa dell'UE per quanto riguarda la sua effettiva attuazione nonché in quanto base di miglioramento dei testi e delle procedure legislative; osserva, a tale riguardo, l'importanza di un'autentica cooperazione interistituzionale con la Commissione al fine di garantire un adeguato esame delle petizioni;

Semplificazione

98. accoglie favorevolmente l'impegno assunto al punto 46 del nuovo AII in merito a un utilizzo più frequente della tecnica legislativa della rifusione; ribadisce che tale tecnica dovrebbe costituire la tecnica legislativa ordinaria in quanto prezioso strumento per il conseguimento della semplificazione¹; osserva tuttavia che, nel caso di una revisione completa, la Commissione dovrebbe presentare una proposta di atto legislativo completamente nuovo recante abrogazione della legislazione in vigore anziché ricorrere alla tecnica di rifusione, in modo che i colegislatori possano avviare un dibattito politico ampio ed efficace e affinché siano rispettate appieno le loro prerogative quali sancite dai trattati;
99. ricorda che, nel valutare gli oneri regolamentari e amministrativi superflui, secondo quanto concordato dalle tre istituzioni ai punti 47 e 48 del nuovo AII, e nell'esaminare eventuali obiettivi di riduzione degli oneri al fine di ridurre i costi sostenuti dalle amministrazioni e dalle imprese, incluse le PMI, "legiferare meglio" può altresì significare, ove opportuno, più legislazione dell'UE, ad esempio per quanto concerne l'armonizzazione delle disparità tra le legislazioni nazionali, tenendo conto dei vantaggi delle misure legislative e delle conseguenze di un mancato intervento a livello UE in materia di norme sociali, ambientali e di protezione dei consumatori, e ricordando che gli Stati membri sono liberi di applicare standard più elevati laddove il diritto dell'UE definisca soltanto norme minime; rammenta inoltre che, conformemente alla clausola sociale orizzontale di cui all'articolo 9 TFUE, l'Unione deve considerare attentamente l'impatto della legislazione dell'UE sulle norme sociali e sull'occupazione, provvedendo a che le parti sociali interessate siano adeguatamente consultate – in particolare sindacati, consumatori e rappresentanti degli interessi dei gruppi vulnerabili – per quanto concerne l'autonomia dei partner sociali e degli accordi che potrebbero concludere a norma dell'articolo 155 TFUE; sottolinea pertanto che la riduzione degli oneri amministrativi non è necessariamente sinonimo di deregolamentazione e, ad ogni modo, non deve compromettere i diritti fondamentali e le norme sociali e in materia di

¹ Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011, sopraccitata, paragrafo 41.

ambiente, lavoro, salute e sicurezza, protezione dei consumatori, uguaglianza di genere o benessere degli animali, inclusi i relativi obblighi di informazione, e non deve dunque arrecare pregiudizio ai diritti dei lavoratori – indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa – né condurre a un aumento dei contratti di lavoro precario;

100. plaude alla prima indagine annuale sugli oneri svolta dalla Commissione nel contesto della semplificazione della legislazione dell'UE, per la quale essa ha condotto un'indagine Eurobarometro flash sulla percezione che le imprese hanno del regolamento, intervistando oltre 10 000 imprese nei 28 Stati membri, principalmente PMI, tenendo conto della distribuzione delle imprese nell'Unione; richiama l'attenzione sulle conclusioni dell'indagine, che confermano che l'attenzione rivolta alla riduzione dei costi superflui continua a essere pertinente e indicano che vi è una complessa interazione di diversi fattori che influenzano la percezione delle imprese, la cui possibile causa potrebbe essere data da differenze nell'assetto amministrativo e giuridico nazionale per quanto riguarda l'attuazione della legislazione; segnala che tale percezione può essere influenzata anche dalla sovraregolamentazione e persino da un'incorretta copertura mediatica; ritiene che l'idea di un'indagine annuale sugli oneri, pur essendo uno strumento importante per individuare i problemi inerenti all'attuazione e all'applicazione della legislazione dell'UE, non dovrebbe dare adito all'ipotesi che la regolamentazione comporti, per sua natura, oneri amministrativi eccessivi; concorda con la Commissione sul fatto che il solo modo per individuare concretamente ciò che può essere davvero semplificato, razionalizzato o eliminato è chiedere il parere di tutti i soggetti interessati, inclusi quelli che non godono di un'ampia rappresentanza, su un atto legislativo specifico o su vari atti legislativi applicabili a un particolare settore; invita la Commissione a perfezionare l'indagine annuale sugli oneri, sulla base degli insegnamenti tratti dalla prima edizione, ad applicare metodi di raccolta dei dati trasparenti e verificabili, a prestare particolare attenzione alle esigenze delle PMI e a includere sia gli oneri reali che quelli percepiti;
101. prende inoltre atto dell'esito della valutazione della Commissione in merito alla fattibilità, senza pregiudicare lo scopo della legislazione, della fissazione di obiettivi per ridurre gli oneri in settori specifici; incoraggia la Commissione a fissare obiettivi per la riduzione degli oneri in tutte le iniziative, in modo flessibile ma basato su elementi concreti e affidabile nonché in piena consultazione con i soggetti interessati, come già avviene nel quadro di REFIT;
102. sottolinea che una norma dell'UE sostituisce, generalmente, 28 norme nazionali, dando così fondamento al mercato unico e riducendo la burocrazia;
103. evidenzia l'importanza di evitare la burocrazia inutile e di tenere conto della correlazione tra la dimensione delle aziende e le risorse necessarie all'adempimento degli obblighi;

Attuazione e verifica del nuovo AII

104. osserva che la Conferenza dei presidenti riceverà periodicamente una relazione del Presidente nella quale sarà illustrato lo stato di attuazione, sia a livello interno che a livello interistituzionale; sostiene che tale relazione dovrebbe tenere debitamente conto

della valutazione effettuata dalla Conferenza dei presidenti di commissione sulla base delle esperienze delle varie commissioni, in particolare della commissione giuridica, competente per il miglioramento del processo legislativo e la semplificazione del diritto dell'Unione¹;

105. accoglie favorevolmente la prima riunione annuale interistituzionale ad alto livello di bilancio politico sull'attuazione dell'AII, che ha avuto luogo il 12 dicembre 2017; incoraggia la Conferenza dei presidenti di commissione a trasmettere alla Conferenza dei presidenti le raccomandazioni ritenute opportune con riguardo all'attuazione del nuovo AII;

o

o o

106. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

¹ Cfr il regolamento del Parlamento europeo, allegato V, punto XVI.3.

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il 13 aprile 2016 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno adottato il nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (in appresso "il nuovo AII"), inteso a migliorare il modo in cui l'UE legifera, al fine di garantire che la legislazione dell'UE dia un servizio migliore ai cittadini e alle imprese e che le leggi e le politiche dell'Unione siano efficaci nel raggiungere i loro obiettivi, con un minimo di oneri amministrativi.

Il nuovo AII definisce impegni e obiettivi comuni e contiene disposizioni in materia di cooperazione interistituzionale per quanto riguarda la programmazione interistituzionale pluriennale e annuale, gli strumenti per legiferare meglio, gli strumenti legislativi, gli atti delegati e gli atti di esecuzione, la trasparenza e il coordinamento dell'iter legislativo, l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione nonché la semplificazione. Fissa altresì un quadro generale per l'attuazione e la verifica del nuovo AII da parte delle tre istituzioni. Il nuovo AII impegna inoltre le tre istituzioni a condurre ulteriori negoziati sui criteri adeguati per la definizione degli atti delegati e di esecuzione nonché su migliori disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali. Definisce l'impegno ad allineare la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona, soprattutto per quanto riguarda le misure adottate con la procedura di regolamentazione con controllo. Infine, prevede l'istituzione di una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi e di un registro degli atti delegati.

II. Decisione del Parlamento sulla conclusione del nuovo AII e sull'istituzione di un gruppo di lavoro sull'interpretazione e l'attuazione dello stesso

Su raccomandazione della commissione per gli affari costituzionali, il 9 marzo 2016 il Parlamento ha deciso, con 516 voti favorevoli, 92 voti contrari e 95 astensioni, di approvare il nuovo AII¹. Nella sua decisione, il Parlamento ha altresì individuato una serie di questioni cui è necessario dare un ulteriore seguito a livello politico e/o tecnico².

La commissione giuridica e la commissione per gli affari costituzionali sono state invitate dalla Conferenza dei presidenti a esaminare l'attuazione del nuovo AII a norma dell'articolo 55 del regolamento del Parlamento. A tal fine è stato istituito un gruppo di lavoro le cui principali conclusioni sono servite da punto di partenza per l'elaborazione del presente progetto di relazione da parte dei due relatori.

Il gruppo di lavoro si è riunito 9 volte tra il 10 maggio 2016 e il 20 novembre 2017. Ha concluso il proprio lavoro approvando una sintesi delle attività e le sue principali conclusioni sono state presentate in occasione della riunione congiunta della commissione giuridica e

¹ Risoluzione del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (Testi approvati, P8_TA(2016)0081).

² Cfr. la decisione del Parlamento del 9 marzo 2016, sopracitata, paragrafo 16.

della commissione per gli affari costituzionali del 28 novembre 2017.

III. Valutazione dell'attuazione dell'AII da parte dei relatori: aspetti principali

Impegni e obiettivi comuni

I progressi compiuti e l'esperienza maturata nel primo anno e mezzo di applicazione del nuovo AII sono nel complesso positivi e dovrebbero incoraggiare le tre istituzioni a compiere ulteriori sforzi per attuare pienamente l'accordo, in particolare per quanto riguarda le questioni in sospeso: a) i criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE e l'allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo; b) le disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali; c) l'istituzione di una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi.

L'obiettivo ultimo del nuovo AII è quello di produrre una legislazione di qualità elevata nell'interesse dei cittadini dell'Unione. A tal fine si dovrebbe rispettare il principio di leale cooperazione tra le istituzioni nell'intero ciclo legislativo, in quanto uno dei principi sanciti all'articolo 13 TUE.

Programmazione

Il primo esercizio di programmazione interistituzionale annuale nel quadro del nuovo AII ha portato a una prima dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2017 e a un'ulteriore dichiarazione comune per il periodo 2018–2019. Ciò dimostra l'impegno delle tre istituzioni e va accolto con favore, fermo restando che non si dovrebbe privilegiare una maggiore rapidità a scapito della qualità della legislazione.

Nel presentare il suo programma di lavoro, la Commissione dovrebbe indicare chiaramente la natura giuridica di ciascuna proposta e fissare un calendario preciso e realistico.

Per quanto riguarda le risposte della Commissione alle richieste del Parlamento in merito a proposte di atti dell'Unione a norma dell'articolo 225 TFUE, la Commissione ha omesso di adottare comunicazioni specifiche, come previsto al punto 10 del nuovo AII. Il Parlamento attribuisce grande valore all'adozione di tali comunicazioni specifiche dal momento che il loro obiettivo è di garantire la piena trasparenza e dare una risposta politica alle richieste del Parlamento.

Strumenti per legiferare meglio

Il nuovo AII chiarisce giustamente che le valutazioni d'impatto non possono mai sostituire le decisioni politiche né causare indebiti ritardi nel processo legislativo. La valutazione d'impatto è uno strumento importante che dovrebbe affrontare in modo equilibrato i vari aspetti indicati nell'AII, compresi, come ribadito dal Parlamento, i test PMI. La Commissione ha riveduto i suoi orientamenti per legiferare meglio nel luglio 2017.

Nonostante tale revisione e l'impegno di cui al punto 13 del nuovo AII, molte proposte della Commissione, tra cui proposte politicamente sensibili, non sono accompagnate da valutazioni d'impatto. In particolare, 20 delle 59 proposte indicate come prioritarie nella dichiarazione comune del 2017 non erano accompagnate da valutazioni d'impatto. Sembra inoltre che la qualità e il livello di dettaglio delle valutazioni d'impatto possa variare notevolmente. La costituzione di una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi, comprensiva di informazioni su tutte le fasi dell'iter legislativo onde favorirne la tracciabilità, come indicato al punto 39 del nuovo AII, rappresenta un obiettivo essenziale che deve essere perseguito senza indebito ritardo.

Strumenti legislativi

La relazione che accompagna ciascuna delle proposte della Commissione dovrebbe giustificare le misure proposte con riferimento ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità; È altresì raccomandabile assicurare la coerenza tra la relazione e la valutazione d'impatto relative alla stessa proposta;

Le tre istituzioni si sono impegnate a procedere a uno scambio di opinioni sulle modifiche della base giuridica al punto 25 del nuovo AII. In tale contesto occorre mettere in evidenza il ruolo e le competenze della sua commissione giuridica nel verificare le basi giuridiche. Va altresì sottolineata la posizione del Parlamento, che intende opporsi a qualsiasi tentativo di compromettere i poteri legislativi del Parlamento europeo attraverso indebite modifiche della base giuridica.

Atti delegati e atti di esecuzione

La Commissione ha rispettato il termine fissato dal nuovo AII e nel dicembre 2016 ha proposto l'allineamento di diversi atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. Tali proposte sono attualmente sottoposte all'esame dei colegislatori.

Il ricorso sistematico da parte della Commissione agli esperti degli Stati membri nell'ambito della preparazione degli atti delegati costituisce una delle principali concessioni del Parlamento. Nonostante la preoccupazione che tale pratica possa cancellare le differenze tra atti delegati e atti di esecuzione, in misura tale da comportare, di fatto, un rilancio del meccanismo di "comitatologia" precedente al trattato di Lisbona, tale concessione accordata nel quadro dei negoziati era intesa a incoraggiare il Consiglio ad accettare gli atti delegati se sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 290 TFUE. Inaspettatamente, il Consiglio ha dimostrato di voler continuare con il conferimento delle competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE o con l'inserimento di tutti gli elementi in abstracto ammissibili ai fini della delega di potere o del conferimento di competenze di esecuzione nell'atto di base stesso. Ancora più inaspettato è stato il fatto che in tali casi la Commissione non abbia difeso le proprie proposte.

I negoziati interistituzionali sui criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE di cui al punto 28 del nuovo AII ("criteri di demarcazione") sono stati avviati nel settembre 2017. Il mandato del Parlamento per tali negoziati è stabilito nella risoluzione del

Parlamento del 25 febbraio 2014¹. I criteri concordati dovranno tenere conto delle pertinenti sentenze della Corte di giustizia².

La Commissione ha convenuto di garantire al Parlamento europeo e al Consiglio un accesso paritario a tutte le informazioni sugli atti delegati e di esecuzione, cosicché riceveranno tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri. Gli esperti del Parlamento europeo e del Consiglio avranno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione cui sono invitati gli esperti degli Stati membri e che riguardano la preparazione di atti delegati. Ad oggi i fatti sembrano indicare un notevole miglioramento di tale accesso.

Sono stati compiuti rapidi progressi a livello interistituzionale nell'istituzione di un registro funzionale comune degli atti delegati. Il suo avvio ufficiale ha avuto luogo il 12 dicembre 2017 e rappresenta un importante risultato.

Trasparenza e coordinamento dell'iter legislativo

Il principio secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, in quanto co-legislatori, devono esercitare i loro poteri in condizioni di parità riveste la massima importanza ma rischia di essere compromesso dal fatto che vi è una mancanza generale di informazioni da parte del Consiglio. Le riunioni delle commissioni in seno al Parlamento europeo sono pubbliche mentre quelle dei gruppi di lavoro del Consiglio non lo sono. È pertanto giustificata la richiesta di trasmettere in modo regolare e strutturato al Parlamento gli ordini del giorno, i documenti di lavoro e le proposte della presidenza dei gruppi di lavoro e del COREPER. Oltre agli scambi di opinioni informali, il Parlamento dovrebbe essere altresì invitato a inviare rappresentanti alle riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio e del COREPER.

I negoziati interistituzionali sulle disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali sono stati avviati nel novembre 2016. Tuttavia, dopo oltre un anno di discussioni non è stato ancora raggiunto un accordo nonostante una giurisprudenza chiara e consolidata³.

Attuazione e applicazione della legislazione dell'Unione

Il recepimento corretto e tempestivo della legislazione dell'Unione, che sia chiara, facilmente recepitibile e avente valore aggiunto europeo, è fondamentale per legiferare meglio. Conformemente al nuovo AII, se in fase di recepimento delle direttive nel diritto nazionale gli Stati membri scelgono di aggiungere elementi che non sono collegati in alcun modo alla legislazione dell'Unione in questione, tali aggiunte dovrebbero essere rese identificabili

¹GU C 285 del 29.8.2017, pag. 11.

² Cfr. ad esempio la sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, *Commissione europea contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, sopracitata; la sentenza della Corte del 17 marzo 2016, *Parlamento europeo contro Commissione europea*, sopracitata; la sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016, *Parlamento europeo contro Consiglio*, sopracitata.

³ Cfr. la sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016, *Parlamento europeo contro Consiglio*, sopracitata; la sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2016, *Parlamento europeo contro Consiglio*, sopracitata.

tramite l'atto o gli atti di recepimento, oppure tramite i documenti connessi. Vi sono ancora molti progressi da conseguire per quanto riguarda l'individuazione della sovraregolamentazione.

Il Parlamento ha affermato in varie occasioni che dovrebbe ottenere l'accesso alle informazioni riguardanti le procedure di pre-infrazione e infrazione. Efficaci meccanismi di risoluzione dei problemi, come ad esempio EU Pilot, non dovrebbero essere accantonati troppo in fretta.

Semplificazione

La semplificazione rappresenta l'essenza del concetto di legiferare meglio. Un modo per conseguirla è quello di ricorrere sistematicamente alla tecnica legislativa della rifusione, che dovrebbe pertanto costituire la tecnica legislativa ordinaria. Tuttavia, nel caso di una revisione completa la Commissione dovrebbe piuttosto presentare una proposta di atto legislativo completamente nuovo che abroga la legislazione in vigore, cosicché i co-legislatori possano avviare un dibattito politico ampio ed efficace e le loro prerogative sancite dai trattati siano rispettate appieno.

La Commissione ha effettuato la sua prima indagine annuale sugli oneri e ha valutato la fattibilità della fissazione di obiettivi di riduzione degli oneri in settori specifici, come previsto dall'AII. I risultati sono stati presentati il 24 ottobre 2017 nel quadro del programma di lavoro della Commissione per il 2018 e confermano che l'attenzione rivolta alla riduzione dei costi superflui continua a essere appropriata e indicano che vi è una complessa interazione di diversi fattori che influenzano la percezione delle imprese. È solo chiedendo pareri su atti legislativi specifici o settoriali che è possibile individuare concretamente ciò che può essere davvero semplificato. La Commissione dovrebbe perfezionare l'indagine annuale sugli oneri sulla base degli insegnamenti tratti dalla prima indagine e applicare metodi di raccolta dei dati trasparenti e verificabili, prestando particolare attenzione alle esigenze delle PMI e includendo sia gli oneri reali che quelli percepiti, tenendo conto della necessità che la legislazione consegua i propri obiettivi. La Commissione dovrebbe fissare obiettivi per la riduzione degli oneri in ogni iniziativa, in modo flessibile ma basato su elementi concreti e affidabile nonché in piena consultazione con i soggetti interessati, come già avviene nel quadro di REFIT.

Attuazione e verifica del nuovo AII

La Conferenza dei presidenti di commissione ha un ruolo importante da svolgere nel monitoraggio dell'attuazione del nuovo AII e dovrebbe fornire alla Conferenza dei presidenti le raccomandazioni che ritenga opportune. La commissione giuridica, in quanto commissione competente per il miglioramento del processo legislativo e la semplificazione del diritto dell'Unione¹, dovrebbe contribuire notevolmente a tale esercizio.

¹ Cfr il regolamento del Parlamento europeo, allegato V, punto XVI.3.

12.2.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione giuridica e alla commissione per gli affari costituzionali

sull'interpretazione e attuazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
(2016/2018(INI))

Relatore per parere: Bendt Bendtsen

SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica e la commissione per gli affari costituzionali, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" chiede una collaborazione interistituzionale allo scopo di semplificare la legislazione vigente dell'Unione ed evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi a carico di cittadini, amministrazioni e imprese; che, in relazione agli accordi commerciali internazionali, il Parlamento evidenzia che tali obiettivi non dovrebbero tradursi in un indebolimento delle norme in materia di protezione dell'ambiente, sanità pubblica, salute dei lavoratori, sicurezza, delle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro o dei diritti dei consumatori;
 - B. considerando che la cooperazione in ambito normativo è diventata uno strumento fondamentale negli accordi commerciali internazionali, su un percorso verso il dialogo normativo e la coerenza tra partner commerciali; che la Commissione è tenuta, nell'ambito di tale processo, a rimanere fedele ai principi di equità e parità di condizioni per tutti i soggetti interessati e a garantire la massima trasparenza nel processo decisionale;
 - C. considerando che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" ha iniziato a produrre miglioramenti tangibili in relazione ad alcune priorità, e che il paragrafo 40 dello stesso presenta l'impegno a negoziare migliori disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni per quanto concerne gli accordi internazionali;
1. reputa essenziale rispettare sul piano orizzontale la prassi consolidata di attendere l'approvazione del Parlamento prima di applicare in via provvisoria le disposizioni in

materia di commercio e investimenti contenute in accordi politicamente importanti, come ha dichiarato anche il commissario Malmström nell'audizione del 29 settembre 2014; invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a continuare a estendere tale prassi a tutti gli accordi internazionali;

2. invita le altre istituzioni a rispettare i trattati e i regolamenti e ad osservare la pertinente giurisprudenza onde assicurare che il Parlamento:
 - a. sia informato immediatamente, in modo completo e accurato durante l'intero ciclo di vita degli accordi internazionali in maniera proattiva, strutturata e razionale, senza pregiudicare la posizione negoziale dell'Unione, e sia dotato del tempo sufficiente per esprimere il proprio parere in tutte le fasi, affinché se ne tenga conto nella maggior misura possibile;
 - b. sia accuratamente informato e coinvolto nella fase di attuazione degli accordi, specialmente per quanto riguarda le decisioni adottate dagli organismi istituiti da tali accordi, e abbia la possibilità di esercitare appieno i propri diritti quale colegislatore laddove influiscano sulla legislazione dell'UE;
 - c. sia informato in modo proattivo sulla posizione della Commissione nei forum internazionali, come l'OMC, l'UNCTAD, l'OCSE, l'UNDP, la FAO e l'UNHRC;
3. osserva che il Parlamento è pronto ad adire nuovamente la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire che i suoi diritti siano rispettati qualora nel prossimo futuro non siano conseguiti progressi significativi nei negoziati relativi al paragrafo 40 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";
4. osserva che ciascuna istituzione dovrebbe essere consapevole del fatto che la responsabilità che le compete in quanto legislatore non si esaurisce una volta conclusi gli accordi internazionali; sottolinea la necessità di un attento monitoraggio dell'attuazione e degli sforzi in atto per garantire che gli accordi raggiungano i loro obiettivi; invita le istituzioni a diffondere le migliori prassi e un approccio collaborativo nei confronti delle fasi di attuazione e valutazione degli accordi internazionali;
5. accoglie favorevolmente il programma di lavoro della Commissione sui fascicoli prioritari relativi al commercio, anche se potrebbe fornire maggiori informazioni in merito alla programmazione dei negoziati commerciali internazionali; chiede una maggiore trasparenza del processo legislativo, ad esempio mediante l'impiego di una banca dati condivisa;
6. osserva che le valutazioni d'impatto comprensive di un'analisi della situazione dei diritti umani possono costituire uno strumento importante nella negoziazione di accordi commerciali e di investimento e contribuire a far sì che le parti rispettino i loro obblighi in materia di diritti umani, e ricorda il carattere vincolante di accordi quali il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
7. si compiace dell'approccio maggiormente sistematico alle valutazioni d'impatto, sebbene la metodologia utilizzata non sia sempre ottimale; invita la Commissione a continuare a perseguire una politica commerciale basata sui risultati che riduca gli oneri amministrativi e normativi per le imprese, nel rispetto degli obblighi e degli impegni in

materia di diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite e gli orientamenti della Commissione;

8. invita la Commissione e il Consiglio a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri quale derivante dal parere della Corte di giustizia n. 2/15 del 16 maggio 2017, per quanto riguarda l'adozione delle direttive di negoziato, i negoziati e la base giuridica delle proposte da firmare e concludere, e in particolare la firma e la conclusione di accordi commerciali internazionali da parte del Consiglio;
9. accoglie con favore i miglioramenti apportati alle modalità di impiego degli atti delegati e degli atti di esecuzione ma ritiene che sia necessaria una maggiore convergenza in linea con il parere del Parlamento; sostiene l'impiego del registro interistituzionale degli atti delegati e la partecipazione alle riunioni degli esperti.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	20.2.2018
Esito della votazione finale	+: 35 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikiėnė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Jarosław Wałęsa
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Mario Borghezio, Jacques Colombier

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

35	+
ALDE	Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula
ECR	David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil
EFDD	William (The Earl of) Dartmouth
ENF	Mario Borghezio, Jacques Colombier
GUE/NGL	Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz
PPE	Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler
S&D	Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster
VERTS/ALE	Klaus Buchner, Heidi Hautala

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

24.11.2017

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione giuridica e alla commissione per gli affari costituzionali

sull'interpretazione e l'attuazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
(2016/2018(INI))

Relatore per parere: Roberto Gualtieri

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica e la commissione per gli affari costituzionali, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

1. deplora che non tutte le traduzioni delle proposte legislative siano disponibili simultaneamente, il che comporta ritardi per il processo legislativo;
2. ritiene che le presidenze del Consiglio dovrebbero fornire al Parlamento informazioni più dettagliate sui negoziati in sede di Consiglio per consentire al Parlamento di comprendere meglio le posizioni degli Stati membri e la natura dei loro problemi e facilitare un esito positivo e tempestivo dei negoziati di trilatero; ricorda che, ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (AII), i legislatori hanno convenuto sull'"importanza di mantenersi in stretto contatto già prima che si svolgano i negoziati interistituzionali, in modo da acquisire una migliore comprensione reciproca delle rispettive posizioni" e che, a tal fine, agevoleranno ulteriormente "lo scambio reciproco di opinioni e di informazioni, anche invitando rappresentanti delle altre istituzioni a scambi informali di opinioni su base regolare"; rileva che finora questo punto dell'AII non è stato attuato in misura sufficiente e che continua a esistere un'asimmetria nella trasmissione delle informazioni, dal momento che le riunioni delle commissioni del Parlamento sono pubbliche mentre quelle dei gruppi di lavoro del Consiglio non lo sono; deplora la persistente scarsa trasparenza delle riunioni dell'Eurogruppo e sottolinea la necessità che il Parlamento e i suoi deputati abbiano accesso ai documenti relativi ai programmi per paese prima delle decisioni nonché alle note presentate all'Eurogruppo dopo le riunioni, compresi i relativi processi verbali; indica che la partecipazione dei rappresentanti del Parlamento alle riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio faciliterebbe la comprensione reciproca, nello stesso modo in cui la partecipazione alle riunioni di gruppi di esperti la facilita;

3. ricorda che il punto 32 dell'AlI prevede che "il Parlamento europeo e il Consiglio, in quanto co-legislatori, esercitano i loro poteri in condizioni di parità" e che "la Commissione svolge il ruolo di facilitatore trattando i due rami dell'autorità legislativa, nel pieno rispetto dei ruoli che i trattati hanno attribuito alle tre istituzioni"; chiede, pertanto, alla Commissione di mettere a disposizione e, laddove possibile, rendere pubblici simultaneamente ai legislatori tutti i documenti relativi alle proposte legislative, compresi i documenti informali;
4. sottolinea che la valutazione d'impatto delle nuove proposte legislative dovrebbe tenere debitamente conto dei diritti fondamentali dei cittadini, di alti livelli di inclusione sociale, del costo della non Europa, nonché di una maggiore tutela ambientale al fine di coinvolgere pienamente il settore pubblico e le organizzazioni della società civile, tenendo presente l'obiettivo di garantire la piena trasparenza del processo decisionale e i più alti livelli di giustizia sociale;
5. sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione informale durante la fase preparatoria degli atti delegati e degli atti di esecuzione; mette in guardia contro il pericolo di perdere di vista l'intenzione legislativa dei colegislatori, quale espressa nell'atto legislativo e nel contesto delle sue finalità, in sede di preparazione degli atti delegati e degli atti di esecuzione; sottolinea l'importanza del registro degli atti delegati, che sarà presto operativo; invita la Commissione a informare i colegislatori simultaneamente di tutti i progetti di misure di esecuzione adottati, compresi gli atti di attuazione e le norme tecniche di attuazione;
6. deplora che, in diversi casi, la Commissione considera che le misure di livello 2 proposte dalle tre autorità per i servizi finanziari (ESAME, ABE e EIOPA) sono adottate senza modifiche, il che riduce il tempo di esame a disposizione del Parlamento quando vengono apportate modifiche importanti o molto numerose;
7. propone che il Consiglio incontri il Parlamento almeno una volta durante la procedura di consultazione per consentire al Parlamento di presentare e illustrare le motivazioni degli emendamenti approvati e al Consiglio di precisare la sua posizione su ciascuno di essi; propone, in ogni caso, che il Consiglio fornisca una risposta scritta;
8. propone che il Parlamento europeo svolga uno studio quantitativo dell'efficacia della procedura di consultazione;
9. esorta la Commissione a rispettare il calendario stabilito nel regolamento sulle autorità europee di vigilanza per decidere se approvare, modificare o non approvare i progetti di standard tecnici e, come minimo, a informare ufficialmente i colegislatori con ampio anticipo se, in via eccezionale, non è in grado di rispettare tale calendario e a indicarne i motivi; sottolinea che recentemente la Commissione ha omesso di farlo in un gran numero di casi; ricorda alla Commissione che le procedure attraverso le quali il Parlamento dichiara di non opporsi a un atto non sono concepite per compensare ritardi imputabili alla Commissione e che tali procedure influiscono in maniera significativa sul tempo a disposizione del Parlamento per esercitare i suoi diritti di controllo;
10. esorta vivamente la Commissione a rispettare i termini obbligatori stabiliti per le relazioni di attuazione e il riesame delle direttive e dei regolamenti;

11. chiede che il ruolo del Parlamento nel Semestre europeo sia rafforzato mediante un accordo interistituzionale;
12. invita i rappresentanti europei a prestare particolare attenzione alla coerenza tra le norme e le prescrizioni internazionali e la legislazione adottata vincolante dell'UE;
13. chiede alla Commissione di divulgare i documenti che illustrano la sua posizione presso le organizzazioni internazionali che definiscono norme in campo finanziario, monetario e regolamentare, in particolare il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; chiede che il Parlamento sia pienamente informato in tutte le fasi di sviluppo di norme internazionali che possono avere un impatto sul diritto dell'Unione;
14. chiede l'istituzione e la formalizzazione di un dialogo finanziario in merito all'adozione e alla coerenza delle posizioni europee in vista dei principali negoziati internazionali, in conformità della risoluzione adottata dal Parlamento sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione¹; sottolinea che, sulla base di linee guida dettagliate, che potrebbero essere integrate da risoluzioni di orientamento proattivo, tali posizioni dovrebbero essere discusse e rese note ex ante e dovrebbe essere garantito un follow-up, mentre la Commissione dovrebbe riferire periodicamente sull'applicazione di tali orientamenti.

¹ Testi approvati, P8_TA(2016)0108.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	21.11.2017
Esito della votazione finale	+: 47 -: 0 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Georgios Kyrtzos, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Andrea Cozzolino, Herbert Dorfmann, Frank Engel, Ashley Fox, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Bogdan Brunon Wenta, Wim van de Camp

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

47	+
ALDE	Thierry Cornillet
ECR	Ashley Fox, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne
EFDD	Marco Valli
ENF	Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Bernard Monot
GUE/NGL	Dimitrios Papadimoulis
PPE	Herbert Dorfmann, Frank Engel, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Bogdan Brunon Wenta, Wim van de Camp
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker
Verts/ALE	Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

0	-

6	0
ALDE	Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells
ENF	Marco Zanni
GUE/NGL	Paloma López Bermejo, Miguel Viegas
NI	Sotirios Zarianopoulos

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

28.3.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione giuridica e alla commissione per gli affari costituzionali

sull'interpretazione e l'attuazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (2016/2018(INI))

Relatore per parere: Anthea McIntyre

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, e la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. prende atto dell'accordo interistituzionale (AII) "Legiferare meglio" e dell'inclusione di elementi nuovi e innovativi, volti a migliorare la qualità della regolamentazione e che possono contribuire al suo reale valore aggiunto in termini di competitività, crescita e occupazione, in particolare grazie all'introduzione di un'indagine annuale sugli oneri, di obiettivi di riduzione degli oneri, dei test per le PMI e la competitività, che dovrebbero rappresentare il filo conduttore di ogni valutazione d'impatto, nonché coinvolgere il comitato per il controllo normativo (RSB) nella verifica della qualità delle valutazioni d'impatto, ma anche grazie al miglioramento delle procedure legislative, richiedendo una cooperazione leale tra le istituzioni dell'Unione europea e migliorando la trasparenza dell'iter legislativo, nel rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione, vale a dire la legittimità democratica, la sussidiarietà e la proporzionalità;
2. ritiene che l'accordo "Legiferare meglio" sia un esercizio interistituzionale volto a migliorare la qualità della legislazione dell'Unione; ricorda che, in molti casi, la legislazione dell'UE armonizza o sostituisce le varie normative nei 28 Stati membri, rendendo i mercati nazionali reciprocamente ed equamente accessibili e riducendo nel complesso i costi amministrativi, al fine di realizzare un mercato interno pienamente funzionante;
3. sottolinea l'importanza di una cooperazione trasparente e leale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, che dovrebbe in pratica consistere in un reale impegno da parte della Commissione a coinvolgere il Parlamento e il Consiglio, allo stesso livello, nel quadro dell'attuazione delle sue disposizioni in tema di programmazione e

rammenta alla Commissione l'obbligo di rispondere prontamente alle relazioni d'iniziativa legislative e non legislative; deplora il fatto che diverse relazioni d'iniziativa siano rimaste senza risposta, e invita la Commissione a fornire ai colegislatori, entro tre mesi, le ragioni che hanno determinato il ritiro di un testo, ma anche una risposta motivata alla richiesta di proposte legislative o non legislative;

4. sottolinea che al momento il Parlamento e il Consiglio presentano un'asimmetria informativa, dal momento che le riunioni delle commissioni parlamentari sono pubbliche, mentre quelle del Consiglio non lo sono; insiste, pertanto, sull'importanza di applicare, senza indugio, il punto 34 dell'accordo, che precisa che il Parlamento e il Consiglio, in qualità di colegislatori, devono mantenersi in stretto contatto durante l'intero corso dei negoziati interistituzionali, in particolare grazie a uno scambio reciproco di opinioni e informazioni;
5. prende atto, in qualità di colegislatore con il compito di controllo della Commissione, dell'istituzione della task force della Commissione sulla sussidiarietà, la proporzionalità e "Fare meno in modo più efficiente", che dovrebbe collaborare strettamente con l'accordo interistituzionale per contribuire ad accrescere la fiducia dei cittadini, i quali considerano il principio di sussidiarietà un aspetto fondamentale del processo democratico, e che si aspettano che l'UE agisca qualora vi sia un reale valore aggiunto e li coinvolga maggiormente nel processo decisionale a livello di Unione;
6. ritiene che il principio "Pensare anzitutto in piccolo" dovrebbe svolgere un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro e di crescita, riducendo i costi ingiustificati della normativa per le PMI; sottolinea che la normativa può avere un impatto diverso sulle grandi imprese e sulle PMI, aspetto di cui bisognerebbe tener conto in tutto il processo legislativo; esorta la Commissione a valutare in che modo le esigenze delle PMI possano essere ulteriormente tenute in considerazione in sede di elaborazione della normativa e a effettuare un "test PMI", onde valutare l'impatto delle proprie proposte sulle PMI, continuando al contempo a garantire elevati standard per i consumatori, i lavoratori, la salute e la protezione ambientale, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa; ribadisce che la collaborazione con le parti sociali può contribuire ad assicurare che le misure siano applicate senza oneri burocratici eccessivi;
7. esorta la Commissione, nel quadro dell'iniziativa "Legiferare meglio", a valutare meglio le conseguenze sociali e ambientali delle sue politiche nonché il loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini, tenendo presente anche il costo della mancata legiferazione a livello europeo e il fatto che le analisi costi-benefici sono solo uno dei molti criteri;
8. pone in rilievo il manuale sulla valutazione d'impatto (VI) e, in particolare, gli orientamenti in materia di valutazioni d'impatto sugli emendamenti sostanziali; è convinto che le valutazioni d'impatto sugli emendamenti del Parlamento europeo contribuiranno a rafforzare la posizione dell'istituzione; sottolinea che, sebbene le valutazioni d'impatto possano servire a migliorare la qualità della legislazione dell'UE, l'AII afferma tuttavia che non devono dar luogo a indebiti ritardi nell'iter legislativo né compromettere la capacità dei colegislatori di proporre modifiche o sostituire il processo decisionale politico;
9. ricorda che, conformemente all'AII "Legiferare meglio", "spetta a ciascuna delle tre istituzioni stabilire come organizzare i propri lavori di valutazione d'impatto, ivi

compresi le risorse organizzative interne e il controllo della qualità";

10. sottolinea l'importanza, conformemente ai termini dell'AII, del fatto che "[l]a valutazione d'impatto iniziale della Commissione e gli eventuali lavori supplementari in materia condotti dalle istituzioni nel corso dell'iter legislativo" siano resi pubblici entro la fine dell'iter legislativo, onde assicurare la trasparenza nei confronti dei cittadini e delle parti interessate;
11. sottolinea l'importanza di una consultazione e di un coinvolgimento tempestivi, pubblici e trasparenti delle parti interessate, che prevedano un tempo sufficiente per ottenere risposte significative; considera fondamentale il fatto che la consultazione pubblica sia condotta dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali, durante la fase preparatoria;
12. sottolinea l'importanza dell'indagine annuale sugli oneri, quale strumento che potrebbe aiutare a individuare e a monitorare i risultati degli sforzi dell'UE volti a evitare oneri non necessari e a migliorare la qualità della normativa dell'UE, che deve essere ambiziosa;
13. esorta la Commissione a istituire senza indugio tutte le misure proposte nell'AII, in particolare quelle relative a una cooperazione leale tra le istituzioni e specialmente all'indagine annuale sugli oneri, dal momento che essa può svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione e nell'applicazione corretta della legislazione dell'UE, in particolare per quanto concerne la verifica del recepimento e dell'applicazione adeguata delle direttive da parte degli Stati membri, e di tutte le misure nazionali che vanno al di là delle disposizioni della legislazione dell'Unione (il cosiddetto "gold-plating"), tenendo presente che gli Stati membri sono liberi di applicare norme più rigorose qualora il diritto dell'Unione definisca solo norme minime; ritiene, in questo caso, che l'indagine annuale sugli oneri rappresenti un'eccellente opportunità per dimostrare ulteriormente il valore aggiunto della normativa dell'UE e per garantire trasparenza ai cittadini;
14. constata che l'RSB rappresenta un primo passo positivo verso un comitato di controllo indipendente; ritiene che il nuovo RSB debba mostrare una maggiore ambizione; chiede che l'attività dell'RSB sia regolarmente valutata e le sia dato un seguito nell'assolvimento della funzione di comitato di supervisione e di fornitura di consulenze obiettive sulla qualità delle valutazioni d'impatto; ritiene utile che il parere dell'RSB sia reso pubblico, ove possibile, parallelamente ai risultati delle valutazioni d'impatto;
15. si compiace del fatto che l'AII preveda che, al momento di definire il programma legislativo, si tenga conto del "valore aggiunto europeo" di ogni azione dell'Unione proposta, come pure del "costo della non-Europa" in caso di assenza di azione a livello di Unione; sottolinea che il costo della non-Europa potrebbe essere stimato a 1750 miliardi di euro l'anno, ossia al 12% del PIL dell'UE (2016)¹; rende onore al lavoro svolto in tal senso dalla direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo dei servizi di ricerca parlamentare (ERPS);

1

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU%282017%29603239_EN.pdf

16. pone l'accento sul fatto che la scelta della base giuridica di una proposta della Commissione dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi soggetti a controllo giurisdizionale; sottolinea tuttavia il diritto del Parlamento europeo, nella sua veste di colegislatore, di proporre modifiche alle basi giuridiche, sulla base della sua interpretazione dei trattati;
17. sottolinea che una migliore legislazione dovrebbe essere meno incentrata sulla riduzione della normativa e più sulla sua qualità, nonché sulla sua capacità di tutelare e promuovere gli interessi dei cittadini dell'UE; sottolinea l'importanza di conferire ai diritti fondamentali, nonché agli aspetti legati all'occupazione, alla salute e alla sicurezza, lo stesso peso dato alle considerazioni finanziarie nell'esecuzione dei vagli di adeguatezza; sottolinea che, in caso di conflitti, i diritti fondamentali dovrebbero sempre avere la precedenza;
18. Osserva che, come indicato nell'AII, "la Commissione [...] valuta la fattibilità della fissazione, nel REFIT (programma per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione), di obiettivi di riduzione degli oneri in settori specifici" onde contribuire a ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi in generale; invita la Commissione a chiarire, e se del caso a fissare, degli obiettivi per la riduzione di oneri ingiustificati in settori chiave, senza rendere più difficile il conseguimento;
19. ricorda che, nella sua decisione del 9 marzo 2016 riguardo al nuovo AII, il Parlamento ha affermato che la sua formulazione non impegna sufficientemente le tre istituzioni a includere test per le PMI e di competitività nelle loro valutazioni d'impatto; ritiene fermamente che si dovrebbero intraprendere ulteriori passi per far sì che tutte e tre le istituzioni includano un siffatto test per le PMI nelle loro valutazioni d'impatto;
20. invita la commissione EMPL a riservare regolarmente del tempo alla realizzazione di un'analisi dell'attuazione della normativa; ritiene che la commissione dovrebbe invitare regolarmente la Commissione a presentare le proprie valutazioni d'impatto nell'ambito di una riunione della commissione al completo;
21. invita tutte le sue commissioni a esaminare sistematicamente le valutazioni d'impatto della Commissione nonché la valutazione d'impatto ex-ante del Parlamento europeo il prima possibile, nel processo legislativo.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	27.3.2018
Esito della votazione finale	+: 26 -: 18 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Tania González Peñas, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

21.3.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione giuridica e alla commissione per gli affari costituzionali

sull'interpretazione e attuazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (2016/2018(INI))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica e la commissione per gli affari costituzionali, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Accordi internazionali

1. deplora il fatto che, di solito, non sia possibile accedere a determinati documenti del Consiglio relativi agli accordi internazionali, in particolare i mandati negoziali;
2. chiede un approccio più armonizzato e strutturato, con un accesso garantito per il Parlamento, a tutti i testi negoziali e ai relativi documenti, anche di natura riservata, compresi i mandati negoziali, e ad altri documenti pertinenti utilizzati durante le fasi preparatorie e i negoziati effettivi; ritiene, inoltre, che la Commissione e il Consiglio debbano fornire al Parlamento elenchi regolarmente aggiornati dei documenti a loro disposizione relativi ai negoziati;
3. si compiace delle note informative scritte fornite dalla Commissione prima delle conferenze internazionali e delle note informative orali fornite quotidianamente dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione nel corso di tali conferenze;
4. si rammarica del fatto che al Parlamento non sia consentito partecipare, in qualità di osservatore, alle riunioni di coordinamento dell'UE durante le conferenze internazionali;
5. invita le tre istituzioni dell'UE a concludere, in maniera tempestiva, i negoziati volti a migliorare le disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni avviati nel novembre 2016 in conformità al paragrafo 40 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";

Atti delegati e atti di esecuzione

6. rileva che la delega di potere alla Commissione non è solo una questione tecnica, ma può anche implicare questioni di sensibilità politica che rivestono un'importanza considerevole per i cittadini, i consumatori e le imprese dell'UE;
7. ricorda il fatto che, come sancito al considerando 7, il nuovo accordo interistituzionale dovrebbe agevolare i negoziati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e migliorare l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE, ma deplora il fatto che ciò non sia ancora avvenuto; esprime forte insoddisfazione per il fatto che il Consiglio sia ancora molto restio ad accettare gli atti delegati quando i criteri di cui all'articolo 290 TFUE sono soddisfatti; sottolinea che ciò grava pesantemente sui negoziati;
8. è molto preoccupato del fatto che il Consiglio tenti quasi sistematicamente di sostituire gli atti delegati con atti di esecuzione; trova particolarmente inaccettabile che il Consiglio stia cercando di ricorrere all'allineamento post-Lisbona per sostituire la procedura di regolamentazione con controllo anziché con atti delegati con atti di esecuzione;
9. esprime disappunto per il fatto che la Commissione non abbia difeso sempre le sue proposte iniziali per quanto riguarda l'uso degli atti delegati;
10. ricorda che elementi politicamente significativi, quali elenchi o registri di prodotti o sostanze dell'Unione, dovrebbero rimanere parte integrante di un atto di base - se del caso sotto forma di allegati - e dovrebbero pertanto essere modificati solo mediante atti delegati; sottolinea che, nell'interesse della certezza giuridica, occorre evitare la creazione di elenchi a sé stanti;
11. attende con impazienza di utilizzare un registro funzionale degli atti delegati ben strutturato e di facile utilizzo, che era stato pubblicato il 12 dicembre 2017 ed era stato richiesto dal Parlamento;
12. ricorda alle tre istituzioni dell'UE che sono necessari ulteriori progressi nella costituzione di una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi;

Valutazioni d'impatto

13. ribadisce la propria richiesta relativa all'inclusione obbligatoria in tutte le valutazioni d'impatto di un'analisi equilibrata delle conseguenze economiche, sociali, ambientali e sanitarie a medio-lungo termine;
14. sottolinea che le valutazioni d'impatto dovrebbero essere esclusivamente una guida per legiferare meglio e un aiuto per l'assunzione di decisioni politiche, e in nessun caso dovrebbero sostituire tali decisioni nell'ambito del processo decisionale democratico, né ostacolare il ruolo dei responsabili politici delle decisioni;
15. ritiene che le valutazioni d'impatto non dovrebbero causare indebiti ritardi alle procedure legislative, né dovrebbero essere utilizzate come ostacoli procedurali nel tentativo di ritardare un'eventuale legislazione indesiderata;

16. invita la Commissione ad avvalersi delle valutazioni d'impatto e delle valutazioni ex post per analizzare la compatibilità di iniziative, proposte o strumenti legislativi esistenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030, nonché il loro impatto, rispettivamente, sull'avanzamento e sull'attuazione di questi obiettivi;

Semplificazione

17. ritiene che taluni oneri amministrativi siano necessari per garantire il debito rispetto degli obiettivi legislativi e il livello di protezione richiesto, in particolare per quanto riguarda l'ambiente e la protezione della salute pubblica, settori in cui devono essere mantenute le esigenze in materia di informazione;
18. sottolinea l'importanza di evitare la burocrazia inutile e di tenere conto della correlazione tra la dimensione delle aziende e le risorse necessarie all'adempimento degli obblighi;
19. ritiene che, poiché la qualità è della massima importanza, il lavoro di semplificazione normativa non dovrebbe servire come pretesto per mostrare minori ambizioni su questioni di vitale importanza per la protezione dell'ambiente, la salute pubblica o la sicurezza alimentare;
20. sottolinea la necessità di valutare e migliorare l'efficienza degli interventi esistenti riducendo i costi di regolamentazione inutili, ma reputa al contempo non opportuna la determinazione di un obiettivo netto per la riduzione dei costi di regolamentazione, poiché riduce inutilmente la gamma di strumenti disponibili per affrontare problemi nuovi o non risolti e ignora i corrispondenti benefici della regolamentazione;
21. accoglie con favore l'annuncio della Commissione secondo cui, nel riesaminare la legislazione esistente e programmata, terrà conto degli interessi particolari delle microimprese e delle PMI e applicherà regimi più leggeri a tali società, sotto forma di deroghe e semplificazioni; incoraggia la Commissione a esaminare come tenere maggiormente conto delle esigenze delle PMI e delle microimprese in sede di elaborazione della legislazione, pur continuando a garantire elevati standard di tutela dei consumatori, dei lavoratori, della salute pubblica e dell'ambiente;
22. accoglie con favore la creazione della task force della Commissione per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "Fare meno in modo più efficiente", che deve operare di concerto con l'accordo interistituzionale per aumentare la fiducia dei cittadini, i quali considerano il principio di sussidiarietà un aspetto fondamentale del processo democratico;
23. sottolinea le nuove disposizioni per le consultazioni del pubblico e delle parti interessate, che dovrebbero essere uno strumento importante sia nella fase preparatoria che in tutto l'arco del processo legislativo;

Attuazione e applicazione del diritto dell'UE

24. ritiene che in sede di attuazione e di recepimento degli atti dell'UE sia necessario distinguere nettamente tra casi di sovraregolamentazione, in cui gli Stati membri introducono obblighi amministrativi supplementari non correlati alla legislazione

dell'UE, e la definizione di norme più rigorose che vanno oltre le norme minime applicabili in tutta l'UE per quanto concerne la tutela dell'ambiente e dei consumatori, l'assistenza sanitaria e la sicurezza alimentare;

25. chiede agli Stati membri di astenersi il più possibile dal creare obblighi amministrativi supplementari in sede di recepimento della legislazione dell'UE e, in conformità al paragrafo 43 dell'accordo interistituzionale, di rendere tali aggiunte identificabili nell'atto di recepimento o nei documenti connessi;

◦

◦ ◦

26. sottolinea che in sede di attuazione della legislazione dell'UE e nei casi in cui la legislazione dell'UE definisce solo norme minime, gli Stati membri sono liberi di introdurre norme più rigorose per la tutela dell'ambiente e dei consumatori, l'assistenza sanitaria e la sicurezza alimentare.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	20.3.2018
Esito della votazione finale	+: 54 -: 5 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Christofer Fjellner, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Mihai Țurcanu
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

54	+
ALDE	Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries
EFDD:	Piernicola Pedicini
GUE/NGL:	Stefan Eck, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen
PPE:	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francisc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Țurcanu, Adina-Ioana Vălean
S&D:	Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli
VERTS/ALE:	Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5	-
ECR	Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska

3	0
ECR:	Mark Demesmaeker
EFDD:	Julia Reid
ENF:	Sylvie Goddyn

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

25.1.2017

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione giuridica e alla commissione per gli affari costituzionali

sull'interpretazione e attuazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
(2016/2018(INI))

Relatore per parere: Notis Marias

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. prende atto dell'obiettivo della Commissione di legiferare meglio, quale priorità del presente mandato, e sostiene la necessità di mettere a punto una legislazione dell'UE chiara, semplice, efficace ed equilibrata che miri a garantire elevate tutele sul piano sociale, ambientale ed occupazionale e possa essere facile da recepire e attuare;
2. rileva che un miglioramento delle procedure legislative a livello UE, con una cooperazione tempestiva e più profonda a livello interistituzionale, può portare a un'applicazione del diritto UE più coerente e armonizzata;
3. ritiene che l'ulteriore sviluppo della trasparenza del processo negoziale, in particolare per quanto riguarda il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) e l'accordo economico e commerciale globale (CETA), come pure del processo legislativo nonché un maggiore controllo della legislazione esistente devono essere i principi guida dell'attuazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";
4. sottolinea che i negoziati su un accordo di recesso ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea sono condotti a livello interistituzionale; ricorda che l'articolo 50 chiarisce solo la partecipazione dei membri del Consiglio europeo o del Consiglio; evidenzia che i deputati al Parlamento europeo di uno Stato membro che esce non sono esclusi dalla partecipazione alle discussioni e alle votazioni del Parlamento e delle commissioni; richiama la necessità di rafforzare la trasparenza per quanto riguarda i negoziati di recesso sia a livello di Parlamento che a livello interistituzionale;
5. evidenzia l'importanza di sviluppare e potenziare ulteriormente il ruolo di colegislatore del Parlamento nonché di assicurare la parità rispetto al Consiglio come pure di rafforzarne il

ruolo di organo di sorveglianza di tutte le istituzioni UE;

6. sottolinea che, all'atto dell'applicazione, un'efficace legislazione UE deve mirare a garantire che le procedure da essa stabilite rispondano all'obiettivo sotteso dell'atto legislativo stesso e in particolare all'obiettivo finale della tutela dell'ambiente quando si tratti di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;
7. rammenta le numerose petizioni ricevute sulla crisi economica e sociale nell'Unione europea e ritiene opportuno accordare priorità alle iniziative legislative in modo da rilanciare l'economia, lottare contro la disoccupazione e la precarietà nonché combattere le disuguaglianze sociali e la povertà;
8. riconosce l'importanza dell'opera svolta dalla commissione per le petizioni nel valutare la qualità dell'attività legislativa UE per quanto riguarda la sua effettiva attuazione nonché in quanto base di miglioramento dei testi e delle procedure legislative; rileva al riguardo l'importanza di un'autentica cooperazione interistituzionale con la Commissione, al fine di garantire un adeguato esame delle petizioni;
9. incoraggia l'elaborazione di una legislazione efficiente orientata sullo sviluppo della tutela dell'occupazione e della competitività europea, con particolare attenzione per le piccole e medie imprese in tutti i settori dell'economia;
10. è contrario a qualsiasi iniziativa legislativa o quadro giuridico messi in atto con la partecipazione di qualsiasi istituzione UE che possa comportare una precarizzazione reale del mercato del lavoro, rischi di collocare effettivamente un maggior numero di persone sotto la soglia di povertà o pregiudichi i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
11. sostiene che le valutazioni d'impatto delle nuove proposte legislative dovrebbero sistematicamente tener conto degli effetti concreti, anche a breve termine, su obiettivi quali la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, maggiori livelli di inclusione sociale, il costo della non Europa, forme di occupazione che tutelino appieno i diritti sociali e salariali dei cittadini nonché un'adeguata protezione dell'ambiente; ritiene che occorra prevedere altresì una verifica per le PMI; è fermamente convinto del fatto che l'UE debba adottare normative che mirino a garantire i massimi livelli di giustizia sociale; ritiene quindi indispensabile che ogni provvedimento e strumento da impiegare a livello UE debba essere orientato e applicato in modo da lottare in maniera efficace e coerente contro disuguaglianze, precarietà ed esclusione sociale;
12. sollecita una maggiore consultazione delle parti sociali sin dalle prime fasi e un maggiore coinvolgimento del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni tenendo in debita considerazione le loro preoccupazioni;
13. rileva che l'adozione di sistematiche valutazioni d'impatto non deve condurre ad una depoliticizzazione del processo legislativo, compromettendo in tal modo il ruolo fondamentale del Parlamento nel funzionamento democratico dell'Unione, in quanto autentico rappresentante della volontà diretta e della diversità dei cittadini UE, né indebolirne il potere legislativo, snaturandone le discussioni o rendendole irrilevanti e sostituendo le decisioni politiche che vi si adottano;

14. sottolinea che, alla luce dell'obiettivo di garantire piena trasparenza al processo decisionale e i massimi livelli di giustizia sociale, le consultazioni e le valutazioni d'impatto dovrebbero mirare soprattutto a coinvolgere in primo luogo e pienamente i cittadini e le organizzazioni della società civile e debbano favorire l'adozione di una legislazione che garantisca la piena tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e dell'ambiente; ritiene che le consultazioni e le valutazioni d'impatto debbano far parte di un più ampio processo di democratizzazione che conduca alla partecipazione diretta dei cittadini in tutte le fasi del processo decisionale dell'UE;
15. ritiene che occorrerebbe rafforzare l'indipendenza del Comitato per il controllo normativo della Commissione, definendone più chiaramente il ruolo, e suggerisce di istituire un organo comune alle tre istituzioni, ad esempio un organo consultivo per una migliore regolamentazione;
16. si rallegra della partecipazione di esperti del PE alle riunioni del Comitato per il controllo normativo della Commissione e della pubblicazione sistematica dei progetti di atti delegati o di esecuzione nonché della creazione di un registro di atti delegati;
17. chiede che il Parlamento sia invitato a partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio e del Coreper e insiste sulla necessità che gli ordini del giorno siano trasmessi al Parlamento in modo strutturato.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	24.1.2017
Esito della votazione finale	+: 15 -: 1 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Roberta Metsola, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Edouard Martin

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

TRAN/D/2018/LR/sf - 5251

Pavel Svoboda
Presidente della commissione giuridica
Parlamento europeo
ASP 06F365

Danuta Maria Hübner
Presidente della commissione per gli affari costituzionali
Parlamento europeo
ASP 12E157

Oggetto: Interpretazione e applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (2016/2018(INI))

Signor presidente,
Signora presidente,

la commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione giuridica e la commissione per gli affari costituzionali, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

1. ribadisce il suo sostegno alla priorità chiave dell'accordo interistituzionale, vale a dire produrre una legislazione dell'Unione di qualità che si concentri sui settori che apportano il maggiore valore aggiunto ai cittadini europei; ritiene che l'adozione della legislazione dell'Unione dovrebbe mirare al conseguimento degli obiettivi previsti riducendo al minimo i costi e gli oneri amministrativi, tenendo conto allo stesso tempo della legittimità democratica, della sussidiarietà, della proporzionalità e della certezza del diritto;
2. sottolinea l'importanza del dialogo interistituzionale per quanto concerne la programmazione pluriennale, come pure il programma di lavoro annuale della Commissione, al fine di individuare in maniera congiunta le questioni prioritarie per l'UE; insiste affinché la Commissione prenda in maggiore considerazione i cicli politici legati alle elezioni europee nel definire le sue priorità; esorta la Commissione a presentare i fascicoli principali entro la metà della legislatura;
3. chiede alla Commissione di presentare programmi di lavoro annuali comprensivi di tutte le iniziative legislative, incluse le proposte di modifica o abrogazione della legislazione esistente, prevedendo un calendario realistico per la loro presentazione;
4. evidenzia l'importanza di condurre valutazioni d'impatto non solo in relazione ai fascicoli legislativi, ma anche agli atti delegati e di esecuzione suscettibili di avere ripercussioni economiche, ambientali o sociali;

5. accoglie con favore la prassi seguita dalla Commissione di indire consultazioni pubbliche accessibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE in caso di iniziative importanti, a seguito delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, al fine di raggiungere il maggior numero di cittadini possibile e favorire un riscontro da parte di questi ultimi;
6. ritiene che la trasparenza rappresenti la pietra miliare dei processi democratici, in particolare del processo legislativo; sottolinea pertanto che la trasparenza dovrebbe costituire un principio cardine dell'attuazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; invita dunque la Commissione a rispettare l'obbligo di informare esaurientemente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati relativi ad accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali;
7. si compiace del fatto che gli esperti del Parlamento europeo abbiano accesso alle riunioni del gruppo di esperti della Commissione, come pure della rapida comunicazione dei progetti di atti delegati e della creazione di un registro degli atti delegati; pone in evidenza la necessità di migliorare l'accesso ai documenti in fase di elaborazione degli atti delegati laddove detta preparazione preveda una riunione dei gruppi di esperti al di fuori del quadro della Commissione, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di norme;
8. deplora la pratica della Commissione di escludere gli esperti del Parlamento durante l'elaborazione degli atti di esecuzione nell'ambito della riunione dei comitati di comitatologia; si rammarica inoltre che tale pratica sia applicata anche all'elaborazione e all'attuazione della legislazione dell'Unione; suggerisce che la Commissione definisca un ordine del giorno più chiaro per la riunione dei comitati di comitatologia, operando una distinzione tra la sessione durante la quale avviene la votazione, da una parte, e i punti relativi agli atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE nonché quelli relativi all'elaborazione e all'attuazione della legislazione dell'UE, dall'altra, nell'ambito dei quali dovrebbero essere invitati gli esperti del Parlamento;
9. chiede alla Commissione di accordare al Parlamento un intervallo di tempo sufficiente tra la votazione in seno ai comitati di comitatologia e l'adozione di un atto di esecuzione, in modo da consentirgli di esaminare in maniera adeguata tali atti, in particolare nel caso in cui sia introdotto un numero considerevole di modifiche.

Cordiali saluti,

Karima Delli

CC: Antonio Tajani, Presidente

Cecilia Wikström, presidente della Conferenza dei presidenti di commissione

Richard Corbett, relatore della commissione AFCCO

Coordinamento legislativo

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	25.4.2018
Esito della votazione finale	+: 32 -: 3 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gerolf Annemans, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Elmar Brok, Jean-Marie Cavada, Richard Corbett, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Alain Lamassoure, Gilles Lebreton, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Evelyn Regner, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Pavel Svoboda, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Virginie Rozière, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Manolis Kefalogiannis, Flavio Zanonato

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

32	+
ALDE	Jean-Marie Cavada, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
EFDD	Joëlle Bergeron
PPE	Elmar Brok, Esteban González Pons, Manolis Kefalogiannis, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Cristian Dan Preda, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
S&D	Richard Corbett, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato
VERTS/ALE	Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras

3	-
ENF	Gerolf Annemans, Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

4	0
ECR	Morten Messerschmidt, Kosma Złotowski
GUE/NGL	Helmut Scholz
NI	Kazimierz Michał Ujazdowski

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti